



Informazioni per gli importatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in merito ai loro obblighi a norma del regolamento UE sui gas fluorurati

(Documento di orientamento: importazione di apparecchiature precaricate, versione 2.3, febbraio 2017)

Il presente documento lascia impregiudicati gli obblighi stabiliti nel regolamento sui gas fluorurati e si intende privo di valore giuridico. Gli Stati membri dell'UE sono responsabili dell'attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014. Per questioni relative all'applicazione, contattare la persona competente nel rispettivo Stato membro.

Riconoscimenti

Il presente documento si basa sul lavoro di Wolfram Jörß e Graham Anderson dell'Öko-Institut (Germania), nonché di Barbara Gschrey e Bastian Zeiger di Öko-Recherche GmbH (Germania).

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco.

Indice

1.	Destinatari della guida.....	5
1.1.	Questa guida ha rilevanza per la mia impresa?	5
1.2.	Obblighi per gli importatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra	6
2.	Informazioni generali e chiarimenti	7
2.1.	Chi è l'importatore?	7
2.2.	Che cosa significa "immissione in commercio"?.....	7
2.3.	Gas fluorurati a effetto serra e idrofluorocarburi (HFC).....	7
2.4.	Che cos'è un'apparecchiatura precaricata?	8
2.5.	Apparecchiature (o prodotti) precaricati che possono contenere gas fluorurati o gas di cui all'allegato II.....	9
2.6.	Potenziale di riscaldamento globale (GWP).....	10
2.7.	Quantità di gas fluorurati contenuta nell'apparecchiatura	10
2.8.	"Eliminazione graduale degli HFC" e "sistema di quote di HFC"	11
2.9.	Detentori di quote, storici e nuovi entranti	11
3.	Conformità al processo di eliminazione graduale degli HFC e sistema di quote	12
3.1.	Evitare gli obblighi evitando gli HFC	13
3.2.	Opzioni per considerare gli HFC nelle apparecchiature precaricate importate all'interno del sistema di quote (conformità all'articolo 14 del regolamento sui gas fluorurati).....	13
3.3.	Opzione 1: ottenere un'autorizzazione dal detentore di una quota direttamente o tramite un'impresa (ad es. il fabbricante di apparecchiature) che gestisce le autorizzazioni per gli importatori di apparecchiature.....	14
3.4.	Opzione 2: importazione di apparecchiature caricate con gas precedentemente immessi in commercio nell'UE (in casi particolari)	18
4.	Registrazione nel portale sui gas fluorurati e uso del registro degli HFC.....	20
4.1.	Registrazione iniziale.....	20
4.2.	Ricevimento di un'autorizzazione.....	20
4.3.	Delega di un'autorizzazione.....	24
5.	Dichiarazione di conformità e relativa documentazione	29
6.	Verifica indipendente e trasmissione dei risultati	30
6.1.	Che cosa verifica l'organismo di controllo?	30

6.2. Gradi di accuratezza	31
6.3. Trasmissione dei documenti di verifica	32
7. Altri obblighi a carico di importatori e fabbricanti di apparecchiature.....	33
7.1. Obblighi di comunicazione.....	33
7.2. Immissione in commercio di apparecchiature contenenti gas fluorurati	34
7.3. Etichettatura	35
7.4. Sintesi degli obblighi a carico dei fabbricanti UE di apparecchiature contenenti gas fluorurati	35
8. Gas fluorurati a effetto serra	37
8.1. Gas fluorurati elencati nell'allegato I del regolamento sui gas fluorurati	37
8.2. Altri gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II del regolamento sui gas fluorurati.....	39
8.3. Metodo di calcolo del GWP totale di una miscela.....	40
9. Miscele comuni	42
10. Modelli per la dichiarazione di conformità e l'indicazione del grado di accuratezza	44
10.1. Dichiarazione di conformità dell'importatore.....	44
10.2. Verifica e trasmissione dei documenti di verifica.....	46
11. Informazioni aggiuntive	50

1. Destinatari della guida

1.1. Questa guida ha rilevanza per la mia impresa?

La presente guida riguarda le prescrizioni a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra¹ ("regolamento sui gas fluorurati") per gli importatori di apparecchiature (compresi prodotti) contenenti i gas elencati negli allegati I e II del regolamento sui gas fluorurati. Occorre tenere presente che il termine "apparecchiatura" nel presente documento si riferisce ad apparecchiature **fisse e mobili**², salvo diversa indicazione.

Per capire se il presente documento riguarda la propria impresa, occorre porsi le seguenti domande:

- 1) L'impresa è un importatore? (cfr. sezione 2.1 Chi è l'importatore?)
- 2) Le apparecchiature sono importate per l'immissione in libera pratica nell'UE?
- 3) Le apparecchiature importate contengono³ gas elencati nell'allegato I e/o II del regolamento sui gas fluorurati?

Se la risposta è "**sì**" a tutte e tre le domande, l'impresa è soggetta a determinati obblighi ai sensi del regolamento sui gas fluorurati.

L'intento del presente documento è di favorire la **comprensione** e l'**osservanza** di tali obblighi.

Per ulteriori domande, contattare il rispettivo punto di contatto nazionale per i gas fluorurati⁴. Si veda la sezione 11, Informazioni aggiuntive, per l'elenco dei punti di contatto sul sito web della direzione generale Azione per il clima (DG Clima)⁵.

Rilevanza per i fabbricanti di apparecchiature

Il presente documento dovrebbe essere utile anche per i **fabbricanti di apparecchiature che producono al di fuori dell'UE** (e non importano direttamente le apparecchiature nell'UE), poiché aiuta a comprendere meglio le norme per l'importazione di apparecchiature nell'UE⁶ e consente di accrescere la consapevolezza degli importatori di apparecchiature relativamente a tali disposizioni. In particolare, è opportuno conoscere l'"opzione di pooling", illustrata nelle sezioni 3 e 4.3, che consente ad esempio ai fabbricanti di contribuire al processo di eliminazione graduale degli idrofluorocarburi, procurandosi le autorizzazioni dai detentori di quote e delegandole alle imprese operanti come importatori di apparecchiature nell'UE.

La sezione 7.1 spiega in che modo i fabbricanti di apparecchiature possono aiutare gli importatori ad adempiere ai loro obblighi annuali di comunicazione.

Inoltre, la sezione 7.4 contiene una sintesi degli **obblighi a carico dei fabbricanti di apparecchiature dell'UE**.

Il presente documento non ha valore giuridico e non pregiudica gli obblighi stabiliti nel regolamento sui gas fluorurati.

¹ Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra ("regolamento sui gas fluorurati"): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AAOJ.L_.2014.150.01.0195.01.ITA

² Come il condizionatore nei veicoli.

³ L'apparecchiatura è considerata un'apparecchiatura contenente gas fluorurati anche se tali gas sono presenti solo in parti specifiche della stessa (ad esempio in schiume isolanti di elettrodomestici). Tuttavia, ai fini della conformità al regolamento sui gas fluorurati (articolo 14) (cfr. sezioni 3 e 5) hanno rilevanza solo gli idrofluorocarburi caricati nei circuiti di refrigerazione.

⁴ http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/docs/1_national_contact_points_en.pdf

⁵ http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/documentation_it.htm.

⁶ Cfr. anche il riquadro a pag. 13.

1.2. **Obblighi per gli importatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra**

I principali obblighi a carico degli importatori di apparecchiature contenenti gas elencati nell'allegato I (cfr. sezione 8.1) e/o nell'allegato II (cfr. sezione 8.2) del regolamento sui gas fluorurati sono i seguenti:

- gli importatori di apparecchiature fisse e mobili di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore (RAC) devono assicurarsi che tutti gli idrofluorocarburi (HFC) precaricati nelle apparecchiature siano considerati all'interno del sistema di quote di HFC (cfr. sezione 3); gli importatori devono anche registrarsi nel registro degli idrofluorocarburi (cfr. sezione 4) e redigere una o più dichiarazioni di conformità (cfr. sezione 5) al momento dell'importazione (regolamento sui gas fluorurati, articoli 14 e 17) e garantire che la conformità sia pienamente documentata e verificata (cfr. sezione 6);
- gli importatori di prodotti o apparecchiature contenenti gas elencati nell'allegato I (cfr. sezione 8.1) e/o nell'allegato II (cfr. sezione 8.2) del regolamento sui gas fluorurati sono tenuti a comunicare ogni anno (cfr. sezione 7.1) le importazioni entro il 31 marzo dell'anno successivo (regolamento sui gas fluorurati, articolo 19)⁷;
- restrizioni all'immissione in commercio (cfr. sezione 7.2) si applicano a determinati tipi di attrezzature contenenti gas di cui all'allegato I. Le condizioni specifiche sono indicate nell'allegato III del regolamento sui gas fluorurati (articolo 11);
- le attrezzature contenenti gas di cui all'allegato I devono essere etichettate (cfr. sezione 7.3).

Il presente documento si concentra in particolare sugli **obblighi a norma del sistema di quote di idrofluorocarburi** relativamente alle importazioni di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore precaricate con idrofluorocarburi (HFC) (articolo 14 del regolamento sui gas fluorurati).

⁷ Si noti che la soglia per l'obbligo di comunicazione è pari a 500 tonnellate di CO₂ equivalente, come illustrato nella sezione 7.1.

2. Informazioni generali e chiarimenti

2.1. Chi è l'importatore?

L'importatore è la persona giuridica che importa il gas o l'apparecchiatura all'atto dello sdoganamento nell'UE. La documentazione cartacea doganale è rilevante ai fini della conformità al regolamento sui gas fluorurati, in quanto fornisce prova dell'entità che effettua l'importazione. **In tale documentazione, l'importatore è identificato come "consegnatario"** (campo 8 del documento di dichiarazione doganale o documento amministrativo unico (DAU)).

Le imprese sono considerate importatori solo se importano apparecchiature da paesi terzi. Le imprese non sono considerate importatori se si limitano ad acquistare/vendere apparecchiature precaricate da/a imprese di altri Stati membri. Le spedizioni tra Stati membri non sono considerate importazioni/esportazioni.

2.2. Che cosa significa "immissione in commercio"?

L'articolo 2 del regolamento sui gas fluorurati definisce l'"immissione in commercio" come *"la fornitura o la messa a disposizione di un'altra parte, per la prima volta nell'Unione, dietro pagamento o gratuitamente, o l'uso da parte dei produttori per proprio conto, e comprende lo sdoganamento ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione"*.

Per gli importatori di apparecchiature, questo significa che **una volta immessa in libera pratica l'apparecchiatura s'intende immessa in commercio**. Tuttavia, se ad esempio l'apparecchiatura è importata ai sensi del regime di perfezionamento attivo, non s'intende immessa sul mercato. Altre procedure doganali che non sono considerate immissioni in commercio sono le importazioni per transito e i regimi di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca⁸.

Lo stesso vale per i gas sfusi: se sono acquistati nell'UE, si intendono immessi in commercio dal venditore, mentre se sono importati nell'UE, si intendono immessi in commercio all'atto dell'immissione in libera pratica.

2.3. Gas fluorurati a effetto serra e idrofluorocarburi (HFC)

I gas fluorurati a effetto serra sono composti sintetici utilizzati in numerosi settori e applicazioni industriali, in particolare nella refrigerazione. Nella maggior parte dei casi, sono utilizzati per sostituire determinate sostanze che riducono lo strato di ozono, come clorofluorocarburi (CFC) e idroclorofluorocarburi (HCFC), in graduale eliminazione in tutto il mondo a norma del protocollo di Montreal. Benché i gas fluorurati a effetto serra non presentino sostanziali proprietà di riduzione dello strato di ozono, il loro contributo ai cambiamenti climatici è significativo. L'impatto sul clima dei gas fluorurati di tutte le applicazioni può essere paragonato a quello dell'intero settore dell'aviazione. Ai sensi delle definizioni del regolamento sui gas fluorurati (articolo 2), anche le miscele contenenti HFC sono idrofluorocarburi.

Il termine "gas fluorurati" si riferisce ai gas elencati nell'allegato I del regolamento sui gas fluorurati. Si tratta di:

1. idrofluorocarburi (HFC)
2. perfluorocarburi (PFC)
3. esafluoruro di zolfo (SF₆).

⁸ A condizione che tali importazioni rimangano nel territorio doganale dell'UE non più di 45 giorni o che non siano successivamente presentate per l'immissione in libera pratica nell'UE o trasformate.

L'allegato II del regolamento sui gas fluorurati elenca "altri gas fluorurati a effetto serra" (gas di cui all'allegato II), che comprendono idro(cloro)fluorocarburi insaturi, eteri e alcoli fluorurati e altri composti perfluorurati.

I termini "gas fluorurati", "HFC" e "gas di cui all'allegato II" comprendono anche le miscele contenenti una qualsiasi di queste sostanze. Gas e miscele sono comunemente noti con più nomi. A titolo di esempio, l'HFC-134a è conosciuto anche come R134a, e l'R404A è una miscela di R125, R143a e R134a, tutti HFC.

I gas fluorurati di cui all'allegato I e gli altri gas di cui all'allegato II del regolamento sui gas fluorurati sono illustrati nella sezione 8 "Gas fluorurati a effetto serra" del presente documento, mentre nella sezione 9 "Miscele comuni" si trova un elenco delle miscele più comunemente utilizzate contenenti HFC.

L'applicabilità degli obblighi stabiliti dal regolamento sui gas fluorurati e aventi rilevanza per gli importatori di apparecchiature varia a seconda del tipo di gas. Alcuni obblighi si applicano esclusivamente agli idrofluorocarburi, altri solo a gas fluorurati o anche a gas di cui all'allegato II (tabella 1). Gli obblighi concernenti le apparecchiature ai sensi del processo di eliminazione graduale degli HFC riguardano solo specifiche apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore precaricate con HFC (elencati nella sezione 1 dell'allegato I del regolamento sui gas fluorurati) ivi comprese miscele contenenti almeno un HFC.

Tabella 1: applicabilità degli obblighi concernenti le apparecchiature per tipo di gas

	HFC (allegato I, sezione 1)	PFC e SF ₆ (allegato I, sezione 2 e 3)	Gas di cui all'allegato II
Eliminazione graduale HFC	X		
Comunicazione	X	X	X
Divieti relativi ai prodotti	X	X	
Etichettatura di prodotti	X	X	

2.4. Che cos'è un'apparecchiatura precaricata?

Nel contesto del regolamento sui gas fluorurati⁹ per apparecchiatura precaricata si intende un'apparecchiatura che è già stata caricata (almeno parzialmente) con un HFC refrigerante o una miscela contenente almeno un HFC al momento dell'importazione. Spesso la precarica avviene durante la fabbricazione dell'apparecchiatura. Nel corso dell'installazione, talvolta è necessario aggiungere una carica supplementare all'apparecchiatura, ad esempio per adeguarsi alle condizioni in loco (es.: tubi di lunghezza superiore alla norma).

Altri obblighi in materia di comunicazione ed etichettatura, nonché restrizioni all'immissione in commercio di apparecchiature, si applicano più in generale ad **apparecchiature contenenti** gas fluorurati e/o gas di cui all'allegato II. Questo riguarda sia i gas contenuti nei circuiti di un'apparecchiatura sia i gas utilizzati in altre parti dell'apparecchiatura, come ad esempio le schiume isolanti.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi sono immesse in commercio unicamente se gli

⁹ Nel regolamento sui gas fluorurati, il termine "apparecchiatura precaricata" si riferisce esclusivamente ad apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore precaricate con HFC (cfr. ad es. l'articolo 14 del regolamento sui gas fluorurati).

idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature sono considerati all'interno del sistema di quote (regolamento sui gas fluorurati, articolo 14).

2.5. Apparecchiature (o prodotti) precaricati che possono contenere gas fluorurati o gas di cui all'allegato II

Elenco di apparecchiature (e prodotti) che possono essere precaricati o contenere gas fluorurati (non esaustivo):

- apparecchiature RAC ermeticamente sigillate¹⁰ contenenti HFC:
 - frigoriferi e congelatori domestici;
 - unità di refrigerazione singole ("plug-in") per uso commerciale o altro uso;
 - asciugatrici a pompa di calore;
 - unità mobili di condizionamento d'aria (monoblocco);
 - umidificatori;
 - ...
- Apparecchiature RAC non ermeticamente sigillate, o loro componenti, che utilizzano HFC:
 - unità split di condizionamento d'aria;
 - pompe di calore;
 - unità multisplit di condizionamento d'aria;
 - refrigeratori;
 - apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria (ad es. utilizzate in autovetture, autobus, treni, navi);
 - apparecchiature mobili di refrigerazione (ad es. in autocarri e rimorchi frigoriferi);
 - ...
- Altre apparecchiature (non RAC) e prodotti che utilizzano HFC:
 - apparecchiature per la protezione antincendio (compresi i sistemi incorporati nei veicoli);
 - schiume (ad es. polistirene estruso (XPS), poliuretano (PU), schiuma monocomponente (OCF);
 - aerosol;
 - solventi;
 - ...
- Apparecchiature e prodotti che utilizzano gas fluorurati o gas di cui all'allegato II (esclusi HFC):
 - commutatori;
 - apparecchiature per la protezione antincendio (compresi i sistemi incorporati nei veicoli);
 - dosatori di solventi;
 - ...

¹⁰ Distributori e utenti finali di apparecchiature precaricate devono distinguere tra apparecchiature ermeticamente sigillate e non ermeticamente sigillate, poiché queste ultime possono essere installate solo da persone fisiche certificate (articolo 10 e articolo 11, paragrafi 4 e 5).

2.6. Potenziale di riscaldamento globale (GWP)

A ciascun gas fluorurato e a ciascun gas di cui all'allegato II è stato assegnato un "potenziale di riscaldamento globale" (GWP). Nel caso delle miscele, il GWP è calcolato sulla base delle singole sostanze che le compongono¹¹. Il GWP è un parametro di emissione che indica in che misura un gas riscalda l'atmosfera ed è calcolato sulla base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas fluorurato di cui all'allegato II, rispetto a un chilogrammo di CO₂.

Il potenziale di riscaldamento globale di gas fluorurati e miscele comunemente utilizzati oggi è espresso in migliaia. Ad esempio, l'R404A (GWP 3 922) è 3 922 volte più potente della CO₂. Prevenire il rilascio nell'atmosfera di gas fluorurati è un modo estremamente efficace per ridurre le emissioni.

Tabella 2: potenziale di riscaldamento globale di comuni gas a effetto serra, refrigeranti e altri composti fluorurati

Gas	GWP (AR4 ¹² , 100 anni)
CO ₂	1
Metano	25
Ossido di azoto	298
R134a	1 430
R407C (miscela)	1 774
R410A (miscela)	2 088
R404A (miscela)	3 922
HFC-125	3 500
PFC-14	7 390
SF ₆	22 800

2.7. Quantità di gas fluorurati contenuta nell'apparecchiatura

Per rispettare i requisiti dell'eliminazione graduale degli HFC o gli obblighi di comunicazione relativi a gas fluorurati e ai gas di cui all'allegato II, gli importatori devono conoscere la quantità di gas precaricata nell'apparecchiatura importata, misurata in tonnellate di CO₂ equivalente. A partire dal 1° gennaio 2017, tale quantità deve essere indicata in CO₂ equivalente sull'etichetta da apporre sull'apparecchiatura all'atto della sua immissione in commercio (ossia quando è immessa in libera pratica dopo l'importazione).

Esempio:

per calcolare gli HFC precaricati in una spedizione di 1 000 climatizzatori domestici monosplit occorre innanzi tutto calcolare la quantità di HFC contenuta in ciascuna unità.

Nell'ipotesi che ciascuna unità contenga 1 kg di R410a, con un GWP di 2 088,

il risultato è il seguente:

=> ciascuna unità è precaricata con una quantità di HFC pari a:

0,001 tonnellate x 2 088 = 2,088 tonnellate di CO₂ equivalente

=> la quantità totale importata precaricata nell'apparecchiatura è pari a:

1 000 x 2,088 tonnellate di CO₂ equivalente = 2 088 tonnellate di CO₂ equivalente.

¹¹ Il metodo di calcolo è spiegato nell'allegato IV del regolamento sui gas fluorurati. Per una versione semplificata, consultare la sezione 8.3 del presente documento, Metodo di calcolo del GWP totale di una miscela.

¹² AR4: Quarta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPPC), tabella 2.14 (<http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm>).
www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html

Inoltre, è importante identificare il tipo di refrigerante utilizzato. Se le unità di condizionamento d'aria fossero invece caricate con 1 kg di R32 (GWP=675), la quantità totale importata per una spedizione di 1 000 unità ammonterebbe a 675 tonnellate di CO₂ equivalente (0,001 tonnellate x 675 x 1 000).

Le importazioni di gas non HFC, come gli idrocarburi, non sono soggette a restrizioni nel quadro dell'eliminazione graduale. Tuttavia, si applicano restrizioni alle miscele contenenti HFC, anche se in combinazione con altre sostanze. Considerando la miscela R-431A, composta per il 71% da R-290 (propano, GWP=3) e per il 29% da R-152a (GWP=124), la quantità totale importata per una spedizione di 1 000 unità con 1 kg di R-431A ammonterebbe solo a 38 tonnellate di CO₂ equivalente (0,001 tonnellate x (71% x 3 + 29% x 124) x 1 000) grazie al basso potenziale di riscaldamento globale della miscela. Consultare anche la sezione 8.3, Metodo di calcolo del GWP totale di una miscela.

2.8. "Eliminazione graduale degli HFC" e "sistema di quote di HFC"

Il regolamento sui gas fluorurati prevede una riduzione (o "eliminazione graduale") del 79% tra il 2015 e il 2030 della quantità di HFC immessa in commercio nell'UE. Le quantità di HFC sono calcolate in CO₂ equivalente (articolo 15). Il processo di eliminazione graduale si basa su un sistema di quote di HFC (articolo 16), nell'ambito del quale ai (soli!) produttori e importatori di **gas sfusi** sono assegnate quote che limitano il loro diritto di immettere in commercio tali gas (cfr. sezione 2.9).

2.9. Detentori di quote, storici e nuovi entranti

I produttori e gli importatori di **HFC sfusi** devono detenere una quota per poterli immettere in commercio. La separazione dei detentori di quote in "storici" e "nuovi entranti" è pertinente per gli importatori di apparecchiature, poiché le procedure per ottenere l'autorizzazione ad utilizzare la quota sono leggermente diverse (cfr. sezione 3).

I detentori "**storici**" sono le imprese che hanno comunicato l'immissione in commercio di gas sfusi nel periodo 2009-2012 (regolamento sui gas fluorurati, articolo 16, paragrafo 1). La Commissione europea assegna una quota a queste imprese in base alla loro quota di mercato storica. Per un elenco di detentori storici per il 2015-2017 consultare:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_318_R_0008¹³.

I "**nuovi entranti**" sono imprese che non hanno comunicato l'immissione in commercio di HFC sfusi durante uno specifico periodo di dichiarazione (o il periodo di riferimento iniziale), ma intendono farlo nell'anno successivo. La Commissione ha assegnato una quota a queste imprese in base alla loro dichiarazione circa l'intenzione di immettere in commercio HFC sfusi (regolamento sui gas fluorurati, articolo 16, paragrafo 2). La quota deriva da una riserva accantonata a tale scopo ed è assegnata su base proporzionale.

Ogni tre anni, la Commissione effettua un nuovo calcolo sulla base degli HFC immessi in commercio dal 2015 (la prima volta per le quote per l'anno 2018, in base ai dati riportati del 2015 e del 2016) per determinare una nuova base da cui ricavare le quote per i detentori storici. Ciò significa che gli attuali nuovi entranti cambiano status nel ricalcolo successivo, diventando detentori storici.

¹³ Decisione di esecuzione della Commissione, del 31 ottobre 2014, recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (notificata con il numero C(2014) 7920).

Gli importatori di apparecchiature precaricate con HFC non importano gas sfusi e pertanto non sono né detentori storici né nuovi entranti. I due termini si riferiscono esclusivamente a produttori e importatori che immettono in commercio gas sfusi.

Gli importatori di apparecchiature non detengono quote, ma sono comunque interessati dal processo di eliminazione graduale (cfr. sezione 3, Conformità al processo di eliminazione graduale degli HFC e sistema di quote).

3. Conformità al processo di eliminazione graduale degli HFC e sistema di quote

Il regolamento (UE) n. 517/2014 ("regolamento sui gas fluorurati") prevede una serie di disposizioni obbligatorie per gli importatori di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore (RAC) precaricate con HFC, che si applicano a partire dal 2017.

Il regolamento sui gas fluorurati introduce un processo di eliminazione graduale degli HFC e un sistema di quote per produttori e importatori di HFC sfusi, vale a dire trasportati in serbatoi o bombole. Si noti che gli importatori e i fabbricanti UE di apparecchiature precaricate con HFC non immettono **gas sfusi** sul mercato dell'UE. **Di conseguenza, non detengono una quota di HFC**, ma sono comunque interessati dal processo di eliminazione graduale.

Il processo di eliminazione graduale degli HFC è finalizzato a ridurre gradualmente il loro utilizzo. Se gli HFC contenuti in apparecchiature importate non fossero soggetti a restrizioni all'importazione, non sarebbe possibile rispettare gli obiettivi ambientali. L'importazione di apparecchiature precaricate con HFC non è stata vietata e si può comunque effettuare a determinate condizioni. In ogni caso, quella di evitare ogniqualvolta possibile l'importazione di apparecchiature RAC caricate con HFC è l'opzione più semplice per rispettare l'eliminazione graduale degli HFC (cfr. sezione 3.1).

A partire dal 1° gennaio 2017¹⁴, gli **importatori¹⁵ di apparecchiature RAC precaricate con HFC sono tenuti a garantire** (cfr. regolamento sui gas fluorurati, articolo 14) **che al momento dell'immissione di apparecchiature precaricate sul mercato dell'UE gli HFC caricati in tali apparecchiature siano considerati all'interno del sistema di quote**. Le opzioni su come considerare le importazioni di apparecchiature contenenti HFC nel sistema di quote sono illustrate nelle sezioni da 3.2 a 3.4 che seguono. Inoltre, **la conformità all'articolo 14 deve essere pienamente documentata e verificata**. I relativi obblighi concernenti la documentazione e le dichiarazioni di conformità sono illustrati nella sezione 5, mentre la verifica indipendente è trattata nella sezione 6.

Di conseguenza, per quanto concerne la conformità al processo di eliminazione graduale degli HFC (articolo 14) per gli importatori di apparecchiature è importante operare una distinzione tra apparecchiature RAC precaricate con HFC e apparecchiature di altro tipo o comunque non caricate con HFC (cfr. anche la sezione 2.5 Apparecchiature (o prodotti) precaricati che possono contenere gas fluorurati o gas di cui all'allegato II).

¹⁴ Nota bene: gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 19 per gli importatori di apparecchiature precaricate si applicano già dal 1° gennaio 2015, cfr. sezione 7.1.

¹⁵ Cfr. la descrizione di "importatore" nella sezione 2.1 Chi è l'importatore?

Ruolo dei fabbricanti non UE di apparecchiature RAC caricate con HFC

Poiché la conformità al processo di eliminazione graduale deve essere garantita all'atto dell'immissione in commercio delle apparecchiature precaricate, sono principalmente gli importatori ad essere interessati da quest'obbligo. Tuttavia, anche i fabbricanti di apparecchiature (che producono al di fuori dell'UE) possono svolgere un ruolo.

Dove possibile, un fabbricante non UE potrebbe:

- sensibilizzare i propri importatori in merito alla conformità al regolamento sui gas fluorurati, in particolare per quanto concerne l'inclusione delle apparecchiature RAC nel processo di eliminazione graduale degli HFC (obblighi a norma dell'articolo 14, cfr. le sezioni da 3 a 6) e l'obbligo di comunicazione annuale ai sensi dell'articolo 19 (cfr. sezione 7.1);
- partecipare attivamente all'adempimento di quanto previsto per l'eliminazione graduale degli HFC, ottenendo e delegando autorizzazioni mediante l'opzione di pooling (cfr. sezione 3.3, orientamenti pratici sull'uso del registro degli HFC al punto 4.3);
- consentire agli importatori di conformarsi fornendo tutti i documenti necessari per la dichiarazione di conformità (cfr. sezione 5); e
- garantire l'etichettatura delle apparecchiature (cfr. sezione 7.3) a norma del regolamento sui gas fluorurati, articolo 12.

3.1. Evitare gli obblighi evitando gli HFC

L'opzione più semplice per conformarsi al processo di eliminazione graduale degli HFC consiste nell'evitare completamente, dove possibile, l'importazione di apparecchiature RAC contenenti HFC. Per molti tipi di apparecchiature sono già disponibili modelli analoghi privi di HFC e che impiegano, ad esempio, idrocarburi.

In alternativa, gli importatori potrebbero anche scegliere di importare apparecchiature non precaricate con HFC ("vuote"). Le apparecchiature potrebbero essere importate con una precarica priva di HFC, come l'azoto, per poi essere caricate nell'UE (ad esempio durante l'installazione) con HFC acquistati nell'UE (e quindi considerati nel sistema di quote). In questo modo l'importatore eviterebbe di dover richiedere le autorizzazioni (cfr. l'opzione 2 che segue) e di adempiere agli obblighi di comunicazione, ma l'apparecchiatura "vuota" dovrebbe comunque essere etichettata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento sui gas fluorurati (cfr. sezione 7.3).

3.2. Opzioni per considerare gli HFC nelle apparecchiature precaricate importate all'interno del sistema di quote (conformità all'articolo 14 del regolamento sui gas fluorurati)

Un importatore di apparecchiature RAC dispone di due modi per garantire il rispetto dell'obbligo di considerare gli HFC contenuti nelle apparecchiature precaricate all'interno del sistema di quote dell'UE.

Opzione 1: ottenere un'autorizzazione corrispondente alla quantità di HFC presente nell'apparecchiatura pre-caricata. L'autorizzazione si può ottenere direttamente dal detentore di una quota o tramite un'impresa, come il fabbricante dell'apparecchiatura, che abbia ottenuto autorizzazioni dal detentore di una quota con l'intento di trasferirle ("delegarle") alle imprese che importano l'apparecchiatura ("sistema di pooling"). Le autorizzazioni possono essere utilizzate dall'importatore delle apparecchiature ai fini della dichiarazione di conformità (sezione 5, Dichiarazione di conformità) solo se registrate nel registro degli HFC¹⁶.

¹⁶ Per approfondire l'argomento del registro degli HFC, cfr. la sezione 4, Registrazione nel portale dei gas fluorurati e uso del registro degli HFC.

Il sistema delle autorizzazioni è illustrato in maggior dettaglio nella sezione 3.3 che segue, mentre l'utilizzo pratico del registro degli HFC a tale scopo è trattato nella sezione 4.2.

Opzione 2: dimostrare che gli **HFC precaricati sono già stati immessi in commercio nell'UE**. Per una spiegazione, consultare la sezione 3.4 che segue.

In entrambe le opzioni, si applicano gli obblighi concernenti la dichiarazione di conformità che accompagna ogni importazione di apparecchiature e la documentazione di base, come spiegato nella sezione 5. La dichiarazione di conformità è soggetta a una verifica annuale, come indicato nella sezione 6.

3.3. Opzione 1: ottenere un'autorizzazione dal detentore di una quota direttamente o tramite un'impresa (ad es. il fabbricante di apparecchiature) che gestisce le autorizzazioni per gli importatori di apparecchiature

In base a questa opzione, l'importatore di apparecchiature RAC precaricate con HFC ottiene **un'autorizzazione dal detentore di una quota** (vale a dire un produttore o importatore di gas) o da un'impresa che gestisce le autorizzazioni **per l'utilizzo della quota** a norma dell'articolo 14 del regolamento sui gas fluorurati.

Importante: gli importatori di apparecchiature non devono cercare di ottenere essi stessi le quote ai fini dell'importazione di apparecchiature precaricate!

Che cos'è un'autorizzazione?

Un'autorizzazione è un accordo contrattuale tra il detentore di una quota (ossia il produttore o l'importatore di gas) e l'importatore di apparecchiature o un'impresa come un fabbricante di apparecchiature che intenda gestire le autorizzazioni per gli importatori di apparecchiature. In quest'ultimo caso, il "gestore di autorizzazioni" delega all'importatore di apparecchiature una parte delle autorizzazioni ricevute dal detentore della quota.

L'autorizzazione, anche delegata, consente all'importatore di utilizzare una quantità specifica della quota (espressa in CO₂ equivalente) del detentore per importare l'apparecchiatura precaricata.

Le autorizzazioni sono sempre concesse a un'altra impresa (cfr. regolamento sui gas fluorurati, articolo 18, paragrafo 2), ossia il detentore di una quota non può autorizzare se stesso a importare apparecchiature. **Per essere considerata valida per l'importatore di apparecchiature, l'autorizzazione deve essere inserita e approvata (status: "valida") nel registro degli HFC.**

Quando il detentore autorizza l'utilizzo di una parte della propria quota, tale parte è considerata, *per le sue finalità*, esaurita per quell'anno e non si può più utilizzare, ad esempio per l'importazione di gas sfusi. In altre parole, i detentori di quote devono assicurare che le quantità totali che immettono in commercio in un dato anno, ivi comprese le quantità autorizzate ad altri nel corso dell'anno, non superino la loro quota annuale. Il superamento della quota è illegale e sanzionabile ai sensi del regolamento sui gas fluorurati (articolo 25) e della legge nazionale dello Stato membro interessato.


Ottenere le autorizzazioni direttamente dal detentore di una quota

Per ottenere direttamente le autorizzazioni, l'importatore di apparecchiature dovrebbe contattare il detentore di una quota¹⁷ al fine di richiederle in tempo utile. Le autorizzazioni non hanno scadenza, per cui un'autorizzazione ricevuta dal detentore di una quota nel 2015 può essere utilizzata per importare apparecchiature precaricate nel 2017 o successivamente.

¹⁷ L'elenco dei detentori di quote storici è disponibile al pubblico, cfr. 2.9 Detentori di quote, storici e nuovi entranti. L'elenco dei detentori di quote nuovi entranti non è disponibile al pubblico.

Gli importatori dovrebbero ottenere un numero di autorizzazioni sufficiente per coprire in toto la quantità di HFC contenuta nelle apparecchiature all'atto dell'importazione (immissione in libera pratica), calcolata in CO₂ equivalente.

Le imprese sono tenute a registrare le autorizzazioni nel registro degli HFC, affinché siano ritenute valide per l'importazione di apparecchiature. Gli importatori di apparecchiature sono in grado di verificare nel registro le autorizzazioni e le quantità (in CO₂ equivalente) che sono state direttamente autorizzate dai detentori di quote.



Ottenere le autorizzazioni tramite un'impresa che gestisce le autorizzazioni per gli importatori, come il fabbricante delle apparecchiature ("sistema di pooling")

Il sistema di pooling agevola l'acquisizione di autorizzazioni da parte degli importatori più piccoli. In questo sistema, un'impresa che desidera gestire le autorizzazioni per gli importatori di apparecchiature, come ad esempio un fabbricante di apparecchiature, costituisce una riserva di autorizzazioni ad uso degli importatori delle sue apparecchiature, acquisendone una quantità maggiore dal detentore di una quota. In seguito il gestore di autorizzazioni può delegare, indicandolo nel registro degli HFC, l'intera quantità autorizzata o parte della stessa ad altre imprese registrate come importatori di apparecchiature. La delega può essere conferita una volta sola: non è possibile un'ulteriore subdelega.

I detentori di quote e i gestori di autorizzazioni, come ad esempio i fabbricanti, possono vedere nel registro degli HFC le quantità (in CO₂ equivalente) autorizzate/delegate ogni anno agli importatori di apparecchiature.



Ottenere autorizzazioni da detentori storici o nuovi entranti


I detentori di quote sono suddivisi in storici e nuovi entranti (cfr. sezione 2.9). Entrambi possono concedere un'autorizzazione, **ma i nuovi entranti sono anche tenuti a vendere fisicamente la quantità corrispondente di gas all'atto dell'autorizzazione** (diversamente dai detentori storici). Il nuovo entrante o il suo rappresentante esclusivo, nel caso di imprese al di fuori dell'UE, deve fornire prova¹⁸ di avervi provveduto (articolo 18, paragrafo 2).

Il gas non deve essere necessariamente fornito fisicamente a chi riceve l'autorizzazione (ossia l'importatore di apparecchiature). A titolo di esempio, il nuovo entrante potrebbe vendere le relative quantità di gas al fabbricante di apparecchiature, che a sua volta fornisce le unità precaricate all'importatore che riceve l'autorizzazione. Questo obbligo di fornire fisicamente il gas impedisce alle imprese non operanti nel settore dei gas fluorurati di richiedere quote dalla riserva per i nuovi entranti con l'unico scopo di scambiare questi diritti.


I diagrammi di flusso che seguono illustrano il processo per ottenere autorizzazioni da i) detentori di quote storici e ii) nuovi entranti.

¹⁸ Tale prova deve essere fornita dal detentore di quote nuovo entrante nella sua relazione annuale (cfr. sezione 7.1 Obblighi di comunicazione) da presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo alla concessione dell'autorizzazione.

(i) Processo per ottenere autorizzazioni da detentori di quote storici:



(ii) Processo per ottenere le autorizzazioni da detentori di quote nuovi entranti:



Sostanzialmente, per l'importatore di apparecchiature (o per il "gestore di autorizzazioni") non fa differenza rivolgersi a un nuovo entrante dell'UE o di un paese terzo per ottenere un'autorizzazione. Il nuovo entrante non residente nell'UE si serve del proprio rappresentante esclusivo per adempiere agli obblighi del regolamento sui gas fluorurati, ad esempio per quanto riguarda le comunicazioni sulle autorizzazioni, le vendite di gas e le importazioni.

Modalità di comunicazione delle autorizzazioni

Ai fini della conformità, **le autorizzazioni (delegate) devono essere inserite nel registro degli HFC** (cfr. sezione 4) **affinché gli importatori di apparecchiature le possano utilizzare per le rispettive dichiarazioni di conformità** (cfr. sezione 5). Inoltre, entrambe le parti (detentore di quota e importatore di apparecchiature) riportano le quantità autorizzate nelle rispettive relazioni annuali (cfr. sezione 7.1), non necessariamente nello stesso anno:

- l'importatore di apparecchiature è tenuto a comunicare l'uso dell'autorizzazione (delegata) nell'anno civile successivo all'anno di importazione dell'apparecchiatura (ad es. entro il 31 marzo 2018 per apparecchiature importate nel 2017), indicando il soggetto che ha rilasciato o delegato l'autorizzazione e la data di rilascio di quest'ultima.

Le autorizzazioni (delegate) pervenute nel registro degli HFC sono automaticamente importate nello strumento di comunicazione, per agevolare le comunicazioni degli importatori di apparecchiature. In seguito, agli importatori è richiesto di specificare in che quantità le autorizzazioni disponibili sono state utilizzate per coprire le effettive importazioni;

- per il detentore di quota, si considera come data di rilascio dell'autorizzazione il momento dell'immissione in commercio, ossia l'anno di utilizzo della quota. Di conseguenza, il detentore di quota che rilascia l'autorizzazione è tenuto a comunicarlo entro il 31 marzo dell'anno civile successivo (ad es. 31 marzo 2016 per un'autorizzazione rilasciata nel 2015).

La Commissione europea e le autorità nazionali competenti possono confrontare i dati inseriti da entrambe le parti a fini di verifica.

Per maggiori informazioni sulla comunicazione, consultare la sezione 7.1 Obblighi di comunicazione, e il documento di orientamento sulle comunicazioni ("FAQ sulle comunicazioni")¹⁹.

3.4. Opzione 2: importazione di apparecchiature caricate con gas precedentemente immessi in commercio nell'UE (in casi particolari)

In linea di principio, per un importatore è possibile utilizzare HFC precedentemente immessi in commercio nell'UE, prima della loro (re)importazione nell'UE all'interno di apparecchiature precaricate. In altre parole, gli HFC sono immessi in commercio nell'UE, esportati, caricati nell'apparecchiatura al di fuori dell'UE e in seguito re-importati nell'UE all'interno dell'apparecchiatura. I gas sfusi dovrebbero essere forniti direttamente dall'impresa esportatrice ai fabbricanti di apparecchiature di paesi terzi e in tal caso occorre presentare la relativa prova. L'obbligo di documentazione di questa circostanza è contenuto nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, che stabilisce quanto segue:

¹⁹ http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/docs/faq_reporting_en.pdf

se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature sono stati immessi sul mercato nell'Unione, e successivamente esportati e caricati nelle apparecchiature al di fuori dell'Unione, una bolla di consegna o una fattura, nonché una dichiarazione dell'impresa che ha immesso gli idrofluorocarburi sul mercato, che attesti che la quantità di idrofluorocarburi è stata o sarà segnalata come immessa sul mercato nell'Unione e che non è stata né sarà segnalata come fornitura diretta ai fini dell'esportazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sui gas fluorurati²⁰ e del punto 5C dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione²¹.

Tale documentazione sarebbe necessaria per la dichiarazione di conformità (cfr. sezione 5) emessa in tal caso dall'importatore delle apparecchiature e sarebbe soggetta alla verifica di un organismo di controllo indipendente (cfr. sezione 6).

Poiché si tratta di un modello commerciale piuttosto insolito, è probabile che sia pertinente solo in un numero di casi molto limitato. Inoltre, richiede una relazione annuale dettagliata (cfr. sezione 7.1) da parte a) dell'impresa che aveva precedentemente immesso il gas sfuso sul mercato dell'UE, b) dell'esportatore del gas sfuso e c) degli importatori di apparecchiature:

- a) l'impresa che aveva precedentemente immesso il gas sfuso sul mercato dell'UE deve aver calcolato i quantitativi esportati a fronte della propria quota e non deve aver dichiarato l'esonero dalla riduzione per l'esportazione (regolamento sui gas fluorurati, articolo 15, paragrafo 2, lettera c)) alla sezione 5 dei moduli;
- b) l'esportatore di gas sfusi è tenuto a dichiarare tali quantitativi come esportati da acquisti propri nell'UE (sezione 3C del modulo);
- c) l'importatore di apparecchiature è tenuto a specificare i quantitativi importati nelle apparecchiature alla sezione 12 del modulo, indicando l'impresa che ha esportato il gas sfuso e l'anno di esportazione.

Per maggiori informazioni sulla relazione annuale consultare la sezione 7.1 Obblighi di comunicazione, e lo specifico documento di orientamento sulla comunicazione ("FAQ sulle comunicazioni")²².

²⁰ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517>

²¹ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1191>

²² http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/docs/faq_reporting_en.pdf

4. Registrazione nel portale sui gas fluorurati e uso del registro degli HFC

Ai fini dell'attuazione del processo di eliminazione graduale e del sistema di quote si utilizza un registro online degli HFC (cfr. regolamento sui gas fluorurati, articolo 17) gestito dalla Commissione europea. Nel registro sono inserite le quote di HFC assegnate a detentori storici e nuovi entranti. Inoltre, si tiene traccia dei trasferimenti di quote tra detentori di quota, nonché delle autorizzazioni concesse da detentori di quota a importatori di apparecchiature. Tutte le imprese che detengono una quota, le imprese che forniscono o ricevono HFC esenti (regolamento sui gas fluorurati, articolo 15, paragrafo 2) **e gli importatori di apparecchiature che immettono in commercio apparecchiature RAC precaricate contenenti HFC²³ hanno l'obbligo legale di registrarsi nel registro degli HFC.** È anche possibile registrarsi come impresa che gestisce autorizzazioni, un'opzione che consente ad esempio ai fabbricanti di ricevere autorizzazioni e delegarle agli importatori.

4.1. Registrazione iniziale

Il registro degli HFC fa parte del portale sui gas fluorurati (**F-Gas Portal**) del sito web della DG CLIMA (<https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain>). Il portale è il punto di accesso per il registro degli HFC e per la relazione annuale delle imprese ed ha rilevanza per gli importatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati e gas di cui all'allegato II. La registrazione nel portale sui gas fluorurati rappresenta la prima fase della procedura di comunicazione. [Indicazioni sulle modalità di registrazione \(Guidance on how to register\)](#) sono disponibili a questo indirizzo: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf.

4.2. Ricevimento di un'autorizzazione

Il detentore di quota è tenuto a inserire nel registro degli HFC le autorizzazioni concesse a importatori di apparecchiature o gestori di autorizzazioni. In effetti, gli importatori e i gestori di autorizzazioni che ricevono le autorizzazioni dovrebbero sollecitarne l'inserimento nel registro degli HFC, poiché solo dopo l'inserimento l'importatore può fare uso dell'autorizzazione.

La seguente schermata fornisce una panoramica della sezione "autorizzazioni" del registro degli HFC:

²³ Anche gli importatori di altri tipi di apparecchiature hanno l'obbligo di registrarsi nel portale sui gas fluorurati ai fini della relazione annuale.

European Commission
CLIMATE ACTION
F-Gas

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

FGAS UNDERTAKING TEST 01 HOME PROFILE **HFC REGISTRY** REPORTING

WELCOME TO THE HFC REGISTRY

This is the HFC Registry, as mandated by Art. 17 of Regulation (EU) No 517/2014.
Only producers and importers of HFCs, undertakings supplying or in receipt of exempted HFCs (according to Art. 15(2)) and importers of RAC equipment pre-charged with HFCs need to access the Registry. If any of these apply to your organisation, this must be specified in the business specifications of your profile.

MY QUOTAS:

This part of the HFC Registry is for Importers and producers of bulk HFCs. It allows them to see their allocated reference values and quotas as well as make and receive quota transfers.

NOT APPLICABLE

MY DECLARATIONS:

This part of the HFC Registry allows importers and producers of bulk HFCs to make their yearly declarations of quota need, thus bidding for a possible allocation of quota from the NEW ENTRANTS RESERVE.

NOT APPLICABLE

MY AUTHORIZATIONS:

This part of the HFC Registry allows importers and producers of bulk HFCs to authorise the use of quota allocated to them to importers of precharged refrigeration, air conditioning and heatpump equipment. Such an authorisation allows importers of precharged equipment to account for the HFCs imported inside the equipment under the quota system (Art. 14).

ACCESS MY AUTHORIZATIONS

Gli importatori possono vedere le autorizzazioni ottenute e accettarne di nuove: fare clic sul pulsante verde **"HFC registry"** (indicato con la freccia gialla) > poi fare clic sul pulsante **"access my authorizations"** (indicato con la freccia rossa).

La schermata successiva mostra nella parte superiore il saldo delle autorizzazioni per l'impresa e nella parte inferiore un elenco di tutte le autorizzazioni ricevute (per gestori di autorizzazioni, come i fabbricanti, anche delegate):

nel saldo delle autorizzazioni, quelle ricevute sono sommate di anno in anno, mentre quelle delegate (nel caso dei gestori di autorizzazioni) e utilizzate (mediante l'effettiva importazione di apparecchiature RAC dopo il 1° gennaio 2017) sono sottratte. Tuttavia, il parametro "authorizations used" (autorizzazioni utilizzate) si aggiorna con un ritardo consistente: l'aggiornamento è infatti possibile soltanto dopo la completa conclusione dell'attività annuale di relazione e verifica, il che significa che possono trascorrere anche due anni dall'effettivo utilizzo dell'autorizzazione.

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

NMORGANIZATION--14445 HOME PROFILE **HFC REGISTRY** REPORTING

AUTHORIZATION BALANCE FOR NMORGANIZATION--14445

QUOTA AUTHORIZATION BALANCE PER YEAR









YEAR	BALANCE FROM PREVIOUS YEAR	AUTHORIZATION RECEIVED	AUTHORIZATION USED	AUTHORIZATION DELEGATED	END YEAR BALANCE
2015	0	564983	0	0	564983
2016	564983	500000	0	9010	1055973

Nella parte inferiore dello schermo, le autorizzazioni ricevute e, nel caso dei gestori di autorizzazioni, anche le deleghe concesse (cfr. sezione 4.3), sono elencate in ordine cronologico, a partire dalle autorizzazioni o deleghe più recenti (in alto nell'elenco).

AUTHORIZATIONS FOR NMORGANIZATION--14445

This part of the HFC Registry is for importers and producers of bulk HFCs as well as for importers and manufacturers of precharged equipment. The bulk HFC importers/producers can authorise the use of (parts of) their quota to equipment importers and manufacturers for compliance with Art. 14. Equipment importers and manufacturers can receive and list their authorisations obtained. The manufacturers of equipment can also delegate their received authorisations to importers of precharged RAC equipment.



LIST OF ALL MY AUTHORIZATIONS AND DELEGATIONS

SUBMISSION DATE	STATUS	TRANSACTION	TYPE	GRANTOR	BENEFICIARY	AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)	ACTIONS
05/10/2016	WAITING FOR ISSUING	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION--14445	NMORGANIZATION--10086	- 1 500	
04/10/2016	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION--14445	NMORGANIZATION--10086	- 9 000	
20/09/2016	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION--14445	NMORGANIZATION--9914	- 10	
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION--9937	NMORGANIZATION--14445	+ 64 983	
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION--9428	NMORGANIZATION--14445	+ 500 000	
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION--9428	NMORGANIZATION--14445	+ 500 000	
15/12/2015	CANCELLED	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION--9937	NMORGANIZATION--14445	+ 65 004	
15/12/2015	REJECTED	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION--9428	NMORGANIZATION--14445	+ 1	

Quota Unit = tonne CO2 equivalent

Le autorizzazioni in ingresso (ossia trasmesse da un detentore di quota o delegate da un gestore di autorizzazioni) sono indicate come "waiting for acceptance" (in attesa di accettazione). Fare clic sul segno di spunta (indicato dalla freccia blu in basso) per vedere nel dettaglio l'autorizzazione inserita dal detentore della quota/gestore di autorizzazioni.

QUOTA AUTHORIZATIONS 2015 FOR FGAS UNDERTAKING TEST 01

DATE OF AUTHORIZATION	AUTHORIZATION NUMBER	TYPE	STATUS	AMOUNT AUTHORIZED	UNDERTAKING NAME	ACTIONS
06/07/2015		IN	WAITING FOR ACCEPTANCE	+ 10 000	NMORGANIZATION--9415	 

[BACK TO LIST](#)

L'entità che concede l'autorizzazione (detentore di quota o gestore di autorizzazioni) è identificata insieme al quantitativo autorizzato (10 000 tonnellate di CO₂ eq. in questo esempio). Per convalidare l'autorizzazione, è sufficiente che gli importatori di apparecchiature facciano clic su "accept" (freccia viola in basso).

QUOTA AUTHORIZATION BY NMORGANIZATION--9415

Status	Submission date
WAITING FOR ACCEPTANCE	06/07/2015

QUOTA HOLDER DETAILS

ORGANIZATION NAME* NMORGANIZATION--9415		TELEPHONE* +321239415	WEBSITE WEBSITE--9415
STREET* street--7507	NO. nrstreet--7507	POSTAL CODE* zipcode--7507	CITY* city--7507
VAT NUMBER* VAT9415		COUNTRY* Estonia	

RECIPIENT OF AUTHORISATION

Please provide the ID and the name of the beneficiary.
Please ask your beneficiary to give you this information (the ID of a company is found under the "Profile" tab).

BENEFICIARY ID* 16410	BENEFICIARY NAME* FGAS Undertaking Test 01
--------------------------	---

AMOUNT AUTHORISED

Please provide the amount of quota to be authorized.

YEAR 2015	AMOUNT AUTHORIZED (TONNES OF CO ₂ EQUIVALENT)* 10000
--------------	--

OTHER INFORMATION:

COMMENTS FROM UNDERTAKING

COMMENTS FROM BENEFICIARY * (REQUIRED IN CASE OF REJECTION)

REJECT
BACK TO SUMMARY
ACCEPT

Una volta accettata, l'autorizzazione appare inizialmente con lo status "waiting for issuing" (in attesa di rilascio). Dopo il rilascio, l'autorizzazione appare con lo status "valid" (valida).

Solo le autorizzazioni "valide" possono essere utilizzate per coprire le importazioni di apparecchiature RAC contenenti HFC e riportate nelle dichiarazioni di conformità (cfr. sezione 5) e nelle relazioni annuali (cfr. sezione 7.1).

Le autorizzazioni ottenute (status: "valid") sono elencate con i quantitativi di CO₂ equivalente (10000 tonnellate di CO₂ eq. in questo esempio).

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

FGAS UNDERTAKING TEST 01
HOME PROFILE HFC REGISTRY
REPORTING

QUOTA AUTHORIZATIONS 2015 FOR FGAS UNDERTAKING TEST 01

DATE OF AUTHORIZATION	AUTHORIZATION NUMBER	TYPE	STATUS	AMOUNT AUTHORIZED	UNDERTAKING NAME	ACTIONS
06/07/2015	AUT-BA06-AUQT-2015-00000015	IN	VALID	+ 10 000	NMORGANIZATION--9415	

BACK TO LIST

Quota Unit = tonne CO₂ equivalent

V1.10.1.1 (16/06/2015) | [Top](#)
[Contact](#) - [Legal notice](#)

4.3. Delega di un'autorizzazione

Le imprese che desiderano delegare autorizzazioni devono assicurarsi di essere registrate come gestori di autorizzazioni per gli importatori di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti HFC ("Managing authorisations for importers of refrigeration, AC and heatpump equipment containing HFCs") nel profilo aziendale indicato nel registro (selezionare "YES" nel punto indicato dalla freccia gialla). Se non è ancora così, questo campo potrà essere attivato retroattivamente, utilizzando il pulsante "Edit" (freccia viola in basso). Questo campo è anche completamente indipendente dagli altri campi selezionati nel quadro del profilo aziendale, ad es. importatore di gas sfusi/apparecchiature, esportatore di gas sfusi (e può essere aggiunto).

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

NMORGANIZATION--9914 HOME PROFILE HFC REGISTRY REPORTING

Status
VALID

PROFILE OF NMORGANIZATION--9914 (ID : 9914)

ORGANISATION DETAILS:

ORGANISATION NAME * NMORGANIZATION--9914 TELEPHONE * +321239914 WEBSITE http://www.x9914.com

STREET * str--7831 NUMBER 1 POSTAL CODE * cp7831 CITY * Cargovil, Vilvoorde COUNTRY * Belgium

VAT NUMBER * VAT9914

Check if your EU VAT number is valid or check with your Member State authority

USERS:

FIRST NAME	LAST NAME	E-MAIL	ACTIONS
Test ODS new	TEST LAST	ep.user002@gmail.com	
fname--9661	lname--9661	9661email@climaOds2010.yyy	
Oeko	INSTITUT	ecas.test@oeko.de	

QUESTIONS:

BUSINESS SPECIFICATIONS:

ARE YOU A PRODUCER/IMPORTER OF HFCs * Yes No

ARE YOU AN EXPORTER OF HFCs * Yes No

ARE YOU A PRODUCER/IMPORTER/EXPORTER OF OTHER FLUORINATED GREENHOUSE GASES (NON-HFCs) LISTED IN ANNEX I OR II * Yes No

ARE YOU AN UNDERTAKING USING FLUORINATED GREENHOUSE GASES LISTED IN ANNEX I OR II AS FEEDSTOCK * Yes No

ARE YOU AN UNDERTAKING IN RECEIPT OF EXEMPTED HFCs * Yes No

ARE YOU IMPORTING PRODUCTS AND EQUIPMENT CONTAINING FLUORINATED GREENHOUSE GASES LISTED IN ANNEX I OR II * Yes No

Importer of Refrigeration, AC and heatpump equipment containing HFCs

Importer of other products and equipment

ARE YOU AN UNDERTAKING DESTROYING FLUORINATED GREENHOUSE GASES LISTED IN ANNEX I OR II * Yes No

ARE YOU MANAGING AUTHORISATIONS FOR IMPORTERS OF REFRIGERATION, AC AND HEATPUMP EQUIPMENT CONTAINING HFCs? * Yes No

SHOW BUSINESS SPECIFICATIONS HISTORY

SHOW REGISTRATION HISTORY

EDIT

I gestori di autorizzazioni possono delegare, in tutto o in parte, le autorizzazioni ricevute. La procedura per ricevere l'autorizzazione è descritta nella sezione 4.2 che precede.

Per delegare le autorizzazioni, in tutto o in parte, i gestori devono prima di tutto accedere al registro degli HFC nel portale sui gas fluorurati (freccia gialla) e poi accedere alla sezione autorizzazioni (freccia rossa):

WELCOME TO THE HFC REGISTRY

This is the HFC Registry, as mandated by Art. 17 of Regulation (EU) No 517/2014. Only producers and Importers of HFCs, undertakings supplying or in receipt of exempted HFCs [according to Art. 15(2)] and importers of RAC equipment pre-charged with HFCs need to access the Registry. If any of these apply to your organisation, this must be specified in the business specifications of your profile.

MY QUOTAS:

This part of the HFC Registry is for importers and producers of bulk HFCs. It allows them to see their allocated reference values and quotas as well as make and receive quota transfers.

NOT APPLICABLE

MY DECLARATIONS:

This part of the HFC Registry allows importers and producers of bulk HFCs to make their yearly declarations of quota need, thus bidding for a possible allocation of quota from the NEW ENTRANTS RESERVE.

NOT APPLICABLE

MY AUTHORIZATIONS:

This part of the HFC Registry allows importers and producers of bulk HFCs to authorise the use of quota allocated to them to importers of precharged refrigeration, air conditioning and heatpump equipment. Such an authorisation allows importers of precharged equipment to account for HFCs imported inside the equipment under the quota system (Art. 14).

ACCESS MY AUTHORIZATIONS

Qui, i gestori possono vedere le autorizzazioni ricevute e le deleghe concesse. Per conferire una delega, occorre prima di tutto selezionare la relativa autorizzazione ricevuta (lo status deve essere "valid") facendo clic sul pulsante giallo di visualizzazione (indicato dalla freccia blu nell'esempio che segue):

LIST OF ALL MY AUTHORIZATIONS AND DELEGATIONS

SUBMISSION DATE	STATUS	TRANSACTION	TYPE	GRANTOR	BENEFICIARY	AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)	ACTIONS
20/09/2016	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION--14445	NMORGANIZATION--9914	- 10	
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION--9937	NMORGANIZATION--14445	+ 64 983	
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION--9428	NMORGANIZATION--14445	+ 500 000	
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION--9428	NMORGANIZATION--14445	+ 500 000	
15/12/2015	CANCELLED	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION--9937	NMORGANIZATION--14445	+ 65 004	
15/12/2015	REJECTED	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION--9428	NMORGANIZATION--14445	+ 1	

Nella schermata generale dell'autorizzazione, è indicato il quantitativo disponibile (evidenziato in rosso), al netto dei quantitativi utilizzati e delegati. Per un'ulteriore autorizzazione, fare clic su "Make a Delegation" (conferisci una delega - freccia blu).

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

NMORGANIZATION--14445 HOME PROFILE **HFC REGISTRY** REPORTING

QUOTA AUTHORIZATION BY NMORGANIZATION--9428

Status	Issued on	Long number
VALID	18/12/2015	PRO-DU03-APPL-2015-00000099

QUOTA HOLDER DETAILS

ORGANISATION NAME: NMORGANIZATION--9428 TELEPHONE: +321239428 WEBSITE: http://www.x9428.com

STREET: str--7515 NO.: 1 POSTAL CODE: cp7515 CITY: Dordrecht COUNTRY: Netherlands

VAT NUMBER: VAT9428

RECIPIENT OF AUTHORISATION

Please provide the ID and the name of the beneficiary.
Please ask your beneficiary to give you this information (the ID of a company is found under the "Profile" tab).

BENEFICIARY ID: 14445 BENEFICIARY NAME: NMORGANIZATION--14445


AMOUNT AUTHORISED

Please provide the amount of quota to be authorized.


YEAR: 2015 AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT): 500000

DELEGATION OF AUTHORIZATIONS

HIDE DELEGATIONS

STATUS	DATE	BENEFICIARY NAME	BENEFICIARY COUNTRY	AMOUNT DELEGATED (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)	ACTIONS
Valid	20/09/2016	NMORGANIZATION--9914 (ID: 9914)	Belgium (BE)	10	

Remaining from this authorization (tonnes of CO2 equivalent): 499990

MAKE A DELEGATION 

Nel seguente riquadro di dialogo sulla delega, inserire codice di identificazione e nominativo del beneficiario (evidenziato in rosso) e il quantitativo delegato (evidenziato in giallo). Infine, fare clic sul pulsante "submit" (freccia blu in basso).

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

NMORGANIZATION--14445 HOME PROFILE HFC REGISTRY REPORTING

DELEGATION OF AUTHORIZATION BY NMORGANIZATION--14445

GRANTOR DETAILS

ORGANISATION NAME* NMORGANIZATION--14445 TELEPHONE* +3212314445 WEBSITE http://www.x14445.com

STREET* str--11590 NO. 1 POSTAL CODE* cp11590 CITY* Wiesbaden COUNTRY* Germany

VAT NUMBER* VAT14445

RECIPIENT OF DELEGATION

Please provide the ID and the name of the beneficiary.
Please ask your beneficiary to give you this information (the ID of a company is found under the "Profile" tab).

BENEFICIARY ID* 10086 BENEFICIARY NAME* NMorganization--10086

AMOUNT DELEGATED

Please provide the amount of quota to be delegated.

AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)* 9000

Remaining from this authorization (tonnes of CO2 equivalent): 499990

OTHER INFORMATION:

COMMENTS FROM UNDERTAKING

BACK TO SUMMARY SUBMIT SAVE

Il sistema chiede all'utente di confermare la delega; a tal fine, fare clic su "yes".

PLEASE CONFIRM

Are you sure you want to delegate 9000 tonnes of CO2 equivalent to company NMorganization--10086 ?


YES NO

Nella panoramica delle autorizzazioni, ora la nuova delega è indicata nell'elenco come "waiting for acceptance" (in attesa di accettazione).


LIST OF ALL MY AUTHORIZATIONS AND DELEGATIONS

SUBMISSION DATE	STATUS	TRANSACTION	TYPE	GRANTOR	BENEFICIARY	AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)	ACTIONS
04/10/2016	WAITING FOR ACCEPTANCE	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION--14445	NMORGANIZATION--10086	- 9 000	
20/09/2016	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION--14445	NMORGANIZATION--9914	- 10	

Una volta che il ricevente l'ha accettata nel registro (come indicato nella sezione 4.2 che precede) la delega concessa appare con lo status "waiting for issuing" ("in attesa di rilascio").

LIST OF ALL MY AUTHORIZATIONS AND DELEGATIONS							
SUBMISSION DATE	STATUS	TRANSACTION	TYPE	GRANTOR	BENEFICIARY	AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)	ACTIONS
04/10/2016	WAITING FOR ISSUING	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION--14445	NMORGANIZATION--10086	- 9 000	

Successivamente, la delega compare con lo status "valid" ("valida").

04/10/201	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION--14445	NMORGANIZATION--10086	- 9 000	
-----------	-------	------------	-----	-----------------------	-----------------------	---------	---

Solo le autorizzazioni e le deleghe "valide" possono essere utilizzate dal ricevente per coprire le importazioni di apparecchiature RAC contenenti HFC e riportate nelle dichiarazioni di conformità (cfr. sezione 5) e nelle relazioni annuali (cfr. sezione 7.1).

5. Dichiarazione di conformità e relativa documentazione

L'onere della prova sul fatto che gli HFC contenuti nelle apparecchiature precaricate sono considerati nel meccanismo di eliminazione graduale degli HFC nell'UE **spetta all'importatore delle apparecchiature**, che è tenuto a garantire la conformità all'atto dell'immissione in commercio delle apparecchiature precaricate (ossia l'immissione in libera pratica dopo l'importazione). Se non è in grado di fornire le prove necessarie, l'importatore non deve immettere in commercio l'apparecchiatura.

A tale proposito, con effetto dal 1° gennaio 2017, gli importatori di apparecchiature RAC contenenti HFC hanno l'obbligo di redigere una **dichiarazione di conformità**²⁴ all'atto dell'importazione di una spedizione di apparecchiature per l'immissione in libera pratica. Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879²⁵ stabilisce le modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità. La sezione 10.1, Dichiarazione di conformità dell'importatore, contiene un modello di dichiarazione di conformità ricavato dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879. Nella dichiarazione di conformità, l'importatore di apparecchiature specifica in base a quale opzione (cfr. sezioni da 3.2 a 3.4) gli HFC contenuti nell'apparecchiatura importata sono considerati nel quadro dell'eliminazione graduale degli HFC.

La dichiarazione di conformità è firmata da un rappresentante legale dell'importatore delle apparecchiature. L'importatore garantisce che una copia della dichiarazione di conformità sia messa a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione doganale relativa all'immissione in libera pratica nell'Unione.

Per ciascuna dichiarazione di conformità, l'importatore di apparecchiature ha l'obbligo di conservare la documentazione relativa al tipo e alla quantità di apparecchiature importate, nonché ai quantitativi di HFC ivi contenuti, in unità di massa e convertiti in CO₂ equivalente. Non occorre che questa documentazione sia inclusa nella copia della dichiarazione di conformità messa a disposizione delle autorità doganali. Nel caso di una reimportazione (opzione 2, cfr. sezione 3.4), occorrono documenti aggiuntivi. Per maggiori dettagli sui documenti necessari, cfr. la sezione 10.2.

L'importatore conserva le dichiarazioni di conformità e la relativa documentazione per almeno cinque anni dal momento dell'immissione in commercio delle apparecchiature.

La dichiarazione di conformità dell'importatore e la relativa documentazione sono soggette a verifica, come illustrato nella sezione 6. Inoltre, gli importatori sono tenuti a presentare una relazione annuale sui risultati del processo di verifica (cfr. sezione 6).

Dichiarazioni di conformità dei fabbricanti di apparecchiature con sede nell'UE

Anche i fabbricanti di apparecchiature RAC precaricate con sede nell'UE hanno l'obbligo di preparare una dichiarazione di conformità, firmata da un rappresentante legale, all'atto dell'immissione dell'apparecchiatura sul mercato dell'UE. La portata della documentazione richiesta si discosta leggermente da quella che sono tenuti a fornire gli importatori; per maggiori dettagli cfr. sezione 10.2. Come gli importatori, anche i fabbricanti UE conservano le dichiarazioni di conformità e la relativa documentazione almeno per cinque anni.

Tuttavia, le dichiarazioni di conformità dei fabbricanti UE non sono soggette a verifica. La sezione 6 della presente guida pertanto non si applica ai fabbricanti UE.

Per una sintesi degli obblighi a carico dei fabbricanti UE, cfr. anche sezione 7.4.

²⁴ La legislazione non prevede soglie per quest'obbligo.

²⁵ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0879>

6. Verifica indipendente e trasmissione dei risultati

Le dichiarazioni di conformità degli importatori di apparecchiature e la relativa documentazione (cfr. sezione 5) sono soggette alla verifica di un organismo di controllo esterno indipendente. La sezione 6.1 spiega qual è esattamente l'oggetto della verifica.

L'organismo di controllo deve essere accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE (per la verifica delle relazioni sulle emissioni ai sensi del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione) o accreditato per la verifica dei documenti finanziari nello Stato membro nel quale è ubicato l'importatore.

Nel documento di verifica, l'organismo di controllo fornisce un'indicazione del grado di accuratezza. Per una descrizione del grado di accuratezza atteso, cfr. sezione 6.2; un modello di dichiarazione dell'organismo di controllo è contenuto nella sezione 10.2.

L'importatore di apparecchiature ha l'obbligo di trasmettere alla Commissione europea (cfr. sezione 6.3) il documento di verifica e di comunicare l'indicazione del grado di accuratezza fornita dall'organismo di controllo. Il modello che gli importatori delle apparecchiature devono utilizzare per la loro comunicazione alla Commissione europea è identico a quello proposto nella presente guida per l'organismo di controllo (cfr. 10.2). Al fine di agevolare la comunicazione obiettiva dell'importatore di apparecchiature in merito ai risultati della verifica, si raccomanda che l'importatore inviti l'organismo di controllo a utilizzare questo modello nella relazione di verifica.

Il termine per la verifica dell'organismo di controllo (cfr. sezione 6.1) e la trasmissione della relazione di verifica da parte dell'importatore di apparecchiature (cfr. sezione 6.3) mediante il modello di cui alla sezione 10.2 è il 31 marzo dell'anno civile successivo all'immissione in commercio. Questa data corrisponde al termine per la presentazione della relazione annuale (cfr. sezione 7.1) anch'essa inclusa nel processo di verifica, come illustrato nella sezione 6.1.

A titolo di esempio, l'importatore di apparecchiature dovrebbe completare entro il 31 marzo 2018 la trasmissione del documento di verifica sulle dichiarazioni di conformità relative alle importazioni effettuate nel 2017, nonché la relazione annuale sulle importazioni del 2017.

Per le importazioni di apparecchiature precedenti il 2017 non sono richieste dichiarazioni di conformità, né verifiche.

Va notato che, mentre l'obbligo di comunicazione annuale sulle importazioni di apparecchiature (cfr. sezione 7.1) è soggetto a una soglia di importazioni annuali superiore a 500 tonnellate di CO₂ equivalente, tale soglia non si applica per l'obbligo di verifica della o delle dichiarazioni di conformità e trasmissione dei relativi risultati alla Commissione europea.

6.1. Che cosa verifica l'organismo di controllo?

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879²⁵ stabilisce le modalità relative alla verifica da parte dell'organismo di controllo indipendente (sulla base dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento sui gas fluorurati). L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione specifica che l'organismo di controllo indipendente verifica le dichiarazioni di conformità degli importatori e la relativa documentazione (cfr. sezione 5) in relazione a quanto segue:

- esattezza e completezza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di conformità e nella relativa documentazione (cfr. sezione 5), sulla base dei registri dell'impresa relativi alle operazioni in questione;
- coerenza della o delle dichiarazioni di conformità e della relativa documentazione (cfr. sezione 5) con le relazioni annuali trasmesse a norma dell'articolo 19 (cfr. sezione 7.1);
- se un importatore di apparecchiature nella dichiarazione di conformità (cfr. sezione 5) fa riferimento a un'autorizzazione (cfr. opzione 1 per la conformità, sezione 3.3), la

disponibilità di un numero sufficiente di autorizzazioni raffrontando i dati del registro degli HFC (cfr. sezione 4) con i documenti che attestano l'immissione sul mercato;

- se un importatore di apparecchiature nella dichiarazione di conformità (cfr. sezione 5) fa riferimento a una reimportazione di HFC precedentemente immessi in commercio (cfr. opzione 2 per la conformità, sezione 3.4), l'esistenza di una dichiarazione²⁶ da parte dell'impresa che aveva originariamente immesso gli HFC sul mercato.

6.2. Gradi di accuratezza

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, che l'organismo di controllo fornisce un'indicazione del grado di accuratezza:

"L'organismo di controllo indipendente rilascia un documento di verifica contenente le sue conclusioni in seguito alla verifica [compresa] un'indicazione del grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni pertinenti".

I gradi di accuratezza per le comunicazioni sono specificati nelle sezioni 11, 12 e 13 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione e nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione.

L'organismo di controllo verifica che i gradi di accuratezza siano conformi all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, così come al regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione, rilevando quanto segue:

- la sezione 11 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione si applica al quantitativo totale di gas fisicamente caricati e immessi in commercio in categorie di apparecchiature precaricate importate;
- la sezione 12 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione si applica ai gas esportati e caricati in apparecchiature al di fuori dell'UE;
- le sezioni 11 e 12 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione specificano che "i quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale";
- la sezione 13 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione si applica alle autorizzazioni ricevute per l'uso di quote che coprono l'immissione in commercio di HFC all'interno di apparecchiature precaricate importate e specifica che "i quantitativi sono comunicati in tonnellate di CO₂ equivalente con una precisione alla tonnellata di CO₂ equivalente";
- l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione stabilisce che le informazioni sulla quantità totale di idrofluorocarburi siano espresse in chilogrammi o in tonnellate di CO₂ equivalente;
- l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione stabilisce che le informazioni sul quantitativo (carica) in ciascuna unità siano arrotondate arrotondato al grammo più vicino. Cariche specifiche non sono soggette all'obbligo di comunicazione da parte delle imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, ma sono calcolate nel modulo di comunicazione online esclusivamente ai fini del controllo di qualità.

Un modello per l'indicazione del grado di accuratezza è contenuto nella sezione 10.2, Verifica e trasmissione dei documenti di verifica.

²⁶ Dichiarazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 (cfr. sezioni 3.4 e 5).

6.3. Trasmissione dei documenti di verifica

L'importatore è tenuto a trasmettere online il documento di verifica e la relativa documentazione di supporto entro il 31 marzo dell'anno civile successivo all'immissione in commercio. **L'indirizzo Internet è comunicato tramite il registro degli HFC in tempo utile prima della scadenza del termine stabilito.**

All'importatore è richiesto di indicare nello strumento online le conclusioni dell'organismo di controllo circa il grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni pertinenti.

Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879:

"Gli importatori di apparecchiature trasmettono il documento di verifica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, avvalendosi dello strumento di comunicazione messo a disposizione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014, entro il 31 marzo di ogni anno, per il precedente anno civile e indicano nello strumento le conclusioni dell'organismo di controllo circa il grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni pertinenti".

Le informazioni richieste nello strumento online in merito alle conclusioni dell'organismo di controllo circa il grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni pertinenti presentano la stessa struttura della parte 2) *Sostanza della verifica* nel modello (cfr. sezione 10.2) per l'indicazione del grado di accuratezza a pag. 49.

7. Altri obblighi a carico di importatori e fabbricanti di apparecchiature

7.1. Obblighi di comunicazione

Gli obblighi di comunicazione (articolo 19 del regolamento sui gas fluorurati) riguardano tutti gli importatori di prodotti e apparecchiature²⁷ contenenti gas fluorurati e gas di cui all'allegato II. Ciascuna impresa che importa ogni anno prodotti e apparecchiature contenenti quantitativi pari o superiori a 500 tonnellate di CO₂ equivalente di tali gas (ivi comprese le miscele) ha l'obbligo di comunicare le seguenti informazioni (sezione 11 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014²⁸):

- quantitativi in tonnellate metriche di gas fluorurati e gas di cui all'allegato II contenuti in apparecchiature/prodotti, per categoria;
- numero di unità per categoria.

Tale comunicazione deve essere trasmessa entro il 31 marzo dell'anno civile successivo. La prima scadenza per la trasmissione della comunicazione è stata il 31 marzo 2015, per operazioni svolte nel 2014.

Se convertita in quantitativi fisici di HFC e miscele comunemente utilizzate come refrigeranti, la soglia di 500 tonnellate di CO₂ equivalente corrisponde a 350 kg di HFC-134a, 127 kg di R404A, 240 kg di R410A, o 282 kg di R407C.

Inoltre, gli importatori di apparecchiature RAC contenenti HFC sono soggetti ad altri obblighi di comunicazione relativi alla conformità al processo di eliminazione graduale degli HFC a norma dell'articolo 14:

- gli importatori di apparecchiature che si avvalgono di autorizzazioni (opzione 1 per la conformità, cfr. sezione 3.3) comunicano l'uso e la fonte di autorizzazioni concernenti gli HFC contenuti in apparecchiature RAC importate (sezione 13 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014²⁸): a tale proposito, le autorizzazioni (delegate) pervenute nel registro degli HFC sono automaticamente importate nello strumento di comunicazione. In seguito agli importatori è richiesto di specificare i quantitativi di autorizzazioni disponibili che sono stati utilizzati per coprire le effettive importazioni di cui alla sezione 11 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014²⁸;
- gli importatori di apparecchiature che si avvalgono dell'opzione 2 (reimportazione, cfr. sezione 3.4) comunicano i rispettivi quantitativi di HFC, identificando l'impresa esportatrice e l'anno di esportazione (sezione 12 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014²⁸).

Gli obblighi di comunicazione di cui alle sezioni 12 e 13 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014²⁸ si applicano per la prima volta nel 2018 con riferimento alle importazioni avvenute nel 2017.

Un documento di **domande frequenti (FAQ)** sugli obblighi di comunicazione si trova nel sito web della DG CLIMA²⁹.

²⁷ Non limitate alle apparecchiature RAC.

²⁸ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_318_R_0004

²⁹ https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/faq_reporting_en.pdf.

Ruolo dei fabbricanti non UE di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati o gas di cui all'allegato II

Poiché l'obbligo di comunicazione riguarda l'importatore di apparecchiature, il fabbricante non può centralizzare la procedura trasmettendo una relazione congiunta concernente diversi importatori di apparecchiature distribuiti nell'UE. Tuttavia, gli importatori possono concedere individualmente al fabbricante di apparecchiature l'accesso ai rispettivi dati aziendali nel registro degli HFC (cfr. sezione 4) consentendo così a un rappresentante del fabbricante di adempiere all'obbligo di comunicazione per conto dell'importatore.

7.2. Immissione in commercio di apparecchiature contenenti gas fluorurati

Il regolamento sui gas fluorurati comprende una serie di **nuove** restrizioni all'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati (articolo 11 e allegato III). Le nuove restrizioni comprendono il divieto di immettere sul mercato:

- frigoriferi e congelatori domestici contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 (dal 1° gennaio 2015);
- frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature ermeticamente sigillate):
 - contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 (dal 1° gennaio 2020)
 - contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 (dal 1° gennaio 2022)
- apparecchiature fisse di refrigerazione contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 (dal 1° gennaio 2020);
- apparecchiature movibili di condizionamento d'aria (sistemi ermeticamente sigillati che l'utilizzatore finale può spostare da una stanza all'altra) contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 (dal 1° gennaio 2020);
- sistemi di condizionamento d'aria monosplit contenenti meno di 3 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra, che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 750 (dal 1° gennaio 2025);
- apparecchiature per la protezione antincendio con HFC-23 (dal 1° gennaio 2016);
- aerosol tecnici contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 (dal 1° gennaio 2018);
- schiume XPS (polistirene estruso) (vietate dal 1° gennaio 2020) e altre schiume (dal 1° gennaio 2023) contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150.

Si applicano alcune eccezioni (ad es. per motivi di sicurezza, uso medico, temperature molto basse). Per l'elenco completo dei divieti e ulteriori dettagli consultare l'allegato III del regolamento sui gas fluorurati.

7.3. Etichettatura

Le attrezzature contenenti gas di cui all'allegato I devono essere etichettate³⁰ (articolo 12 del regolamento sui gas fluorurati e regolamento di esecuzione della Commissione sul formato delle etichette³¹).

Le prescrizioni di etichettatura per prodotti e tipi di apparecchiature contenenti gas fluorurati sono state aggiornate nel regolamento sui gas fluorurati per comprendere, tra l'altro, le schiume (articolo 12). L'etichetta deve indicare che l'apparecchiatura o il prodotto contiene gas fluorurati e riportare la denominazione industriale del gas in questione. A partire dal 2017, deve essere inclusa anche la quantità espressa in peso e in CO₂ equivalente e il potenziale di riscaldamento globale del gas. Queste informazioni devono essere contenute nei manuali di istruzioni e, nel caso di gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150, anche nelle descrizioni utilizzate a fini di pubblicità. Inoltre, il regolamento di esecuzione della Commissione stabilisce il formato delle etichette³².

L'importatore è responsabile della corretta etichettatura dell'apparecchiatura immessa in commercio, ma solitamente l'apparecchiatura è etichettata dal fabbricante.

7.4. Sintesi degli obblighi a carico dei fabbricanti UE di apparecchiature contenenti gas fluorurati

In linea di principio, gli obblighi dei fabbricanti UE sono gli stessi degli importatori di apparecchiature. Tuttavia, nella pratica esiste qualche differenza, poiché gli HFC utilizzati nelle apparecchiature dai fabbricanti UE spesso sono già stati immessi in commercio. Il riquadro che segue fornisce una breve panoramica delle prescrizioni relative ai fabbricanti UE.

I **fabbricanti di apparecchiature nell'UE** sono soggetti a vari obblighi ai sensi del regolamento sui gas fluorurati. Tali obblighi includono quanto segue.

- **Conformità al processo di eliminazione graduale degli HFC e sistema di quote:** come gli importatori, anche i fabbricanti UE di apparecchiature RAC sono tenuti a redigere una **dichiarazione di conformità** a conferma del fatto che gli HFC caricati nelle apparecchiature immesse sul mercato dell'UE rientrano nel sistema di quote degli HFC, conservando la completa documentazione di supporto. Per maggiori dettagli, consultare la sezione 5.
- **Nessuna esenzione rispetto all'eliminazione graduale degli HFC per i gas esportati in apparecchiature precaricate:** per la vendita del gas da parte di produttori dell'UE o per l'immissione in libera pratica dopo l'importazione, occorre una quota. Questo vale anche se gli HFC sono venduti a un fabbricante che successivamente intende esportare l'apparecchiatura contenente HFC. Tuttavia, non occorrono quote se gli HFC sfusi sono importati a norma di procedure doganali diverse dalla "immissione in libera pratica" ed esportati all'interno di apparecchiature senza mai essere immessi in libera pratica nell'UE.

³⁰ L'etichettatura di norma è effettuata dal fabbricante dell'apparecchiatura.

³¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2015_301_R_0009

³² Cfr. http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/legislation/documentation_en.htm in "atti di esecuzione" (regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068).

- **Restrizioni all'immissione in commercio** si applicano a importatori e fabbricanti UE che immettono prodotti e apparecchiature sul mercato dell'UE (regolamento sui gas fluorurati, articolo 11 e allegato III; cfr. anche la sezione 7.2 del presente documento, Immissione in commercio per le apparecchiature contenenti gas fluorurati).
- Prescrizioni in materia di **etichettatura delle apparecchiature** si applicano a importatori e fabbricanti UE (articolo 12 e regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce il formato delle etichette. Cfr. anche sezione 7.3, Etichettatura, nel presente documento).

8. Gas fluorurati a effetto serra

8.1. Gas fluorurati elencati nell'allegato I del regolamento sui gas fluorurati

Gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati, unitamente al rispettivo numero del Chemical Abstracts Service (CAS) e alle applicazioni comuni:

Designazione industriale	Denominazione chimica (nome comune)	Formula chimica	GWP	Numero CAS	Applicazioni comuni
Sezione 1: idrofluorocarburi (HFC)					
HFC-23	trifluorometano (fluoroformio)	CHF ₃	14800	75-46-7	Refrigerante per basse temperature Agente estinguente
HFC-32	difluorometano	CH ₂ F ₂	675	75-10-5	Refrigerante Componente di miscele per refrigeranti
HFC-41	fluorometano (metilfluoruro)	CH ₃ F	92	593-53-3	Fabbricazione di semiconduttori
HFC-125	pentafluoretano	CHF ₂ CF ₃	3500	354-33-6	Componente di miscele per refrigeranti Agente estinguente
HFC-134	1.1.2.2-tetrafluoroetano	CHF ₂ CHF ₂	1100	359-35-3	Nessuna applicazione comune al momento
HFC-134a	1.1.1.2-tetrafluoroetano	CH ₂ FCF ₃	1430	811-97-2	Refrigerante Componente di miscele per refrigeranti Solvente da estrazione Propellente per aerosol a uso medico e tecnico Agente rigonfiante per schiume di polistirene estruso (XPS) e poliuretano (PU)
HFC-143	1.1.2-trifluoroetano	CH ₂ FCHF ₂	353	430-66-0	Nessuna applicazione comune al momento
HFC-143a	1.1.1-trifluoroetano	CH ₃ CF ₃	4470	420-46-2	Componente di miscele per refrigeranti
HFC-152	1.2-difluoroetano	CH ₂ FCH ₂ F	53	624-72-6	Non utilizzato comunemente
HFC-152a	1.1-difluoroetano	CH ₃ CHF ₂	124	75-37-6	Propellente per aerosol a uso tecnico specialistico Agente rigonfiante per schiume di polistirene estruso (XPS) Refrigerante
HFC-161	fluoroetano (etilfluoruro)	CH ₃ CH ₂ F	12	353-36-6	Non utilizzato comunemente Testato come alternativa all'R22, non utilizzato su scala commerciale

Designazione industriale	Denominazione chimica (nome comune)	Formula chimica	GWP	Numero CAS	Applicazioni comuni
HFC-227ea	1.1.1.2.3.3.3- eptafluoropropano	CF ₃ CHF ₂ CF ₃	3220	431-89-0	Refrigerante Propellente per aerosol a uso medico Agente estinguente Agente rigonfiante per schiume
HFC-236cb	1.1.1.2.2.3- esafluoropropano	CH ₂ FCF ₂ CF ₃	1340	677-56-5	Refrigerante Agente rigonfiante
HFC-236ea	1.1.1.2.3.3- esafluoropropano	CHF ₂ CHF ₂ CF ₃	1370	431-63-0	Refrigerante Agente rigonfiante
HFC-236fa	1.1.1.3.3.3- esafluoropropano	CF ₃ CH ₂ CF ₃	9810	690-39-1	Agente estinguente Refrigerante
HFC-245ca	1.1.2.2.3- pentafluoropropano	CH ₂ FCF ₂ CHF ₂	693	679-86-7	Refrigerante Agente rigonfiante
HFC-245fa	1.1.1.3.3- pentafluoropropano	CHF ₂ CH ₂ CF ₃	1030	460-73-1	Agente rigonfiante per schiume di poliuretano (PUR) Solvente per applicazioni speciali
HFC-365 mfc	1.1.1.3.3- pentafluorobutano	CF ₃ CH ₂ CF ₂ CH ₃	794	406-58-6	Agente rigonfiante per schiume di poliuretano (PUR) e schiume fenoliche Componente di miscele per solventi
HFC-43-10 mee	1.1.1.2.2.3.4.5.5.5- decafluoropentano	CF ₃ CHF ₂ CF ₂ CF ₂ CF ₃	1640	138495-42-8	Solvente per applicazioni speciali Agente rigonfiante per schiume
Sezione 2: perfluorocarburi (PFC)					
PFC-14	tetrafluorometano (perfluorometano, tetrafluoruro di carbonio)	CF ₄	7390	75-73-0	Fabbricazione di semiconduttori Agente estinguente
PFC-116	esafluoroetano (perfluoroetano)	C ₂ F ₆	12200	76-16-4	Fabbricazione di semiconduttori
PFC-218	ottafluoropropano (perfluoropropano)	C ₃ F ₈	8830	76-19-7	Fabbricazione di semiconduttori
PFC-3-1-10 (R-31-10)	decafluorobutano (perfluorobutano)	C ₄ F ₁₀	8860	355-25-9	Ricerche nel settore della fisica Agente estinguente
PFC-4-1-12 (R-41-12)	dodecafluoropentano (perfluoropentano)	C ₅ F ₁₂	9160	678-26-2	Solvente per la pulizia di precisione Refrigerante a uso ridotto
PFC-5-1-14 (R-51-14)	tetradecafluoroesano (perfluoroesano)	C ₆ F ₁₄	9300	355-42-0	Liquido di raffreddamento in applicazioni speciali Solvente
PFC-c-318	ottafluorociclobutano (perfluorociclobutano)	c-C ₄ F ₈	10300	115-25-3	Fabbricazione di semiconduttori

Designazione industriale	Denominazione chimica (nome comune)	Formula chimica	GWP	Numero CAS	Applicazioni comuni
Sezione 3: altri composti perfluorurati					
	esafluoruro di zolfo	SF ₆	22800	2551-62-4	Gas isolante per commutatori ad alta tensione Gas inerte per la produzione di magnesio Incisione e pulizia nel settore della fabbricazione dei semiconduttori

8.2. Altri gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II del regolamento sui gas fluorurati

Nome comune/designazione industriale	Formula chimica	GWP
Sezione 1: idro(cloro)fluorocarburi insaturi		
HFC-1234yf	CF ₃ CF=CH ₂	4
HFC-1234ze	trans — CHF=CHCF ₃	7
HFC-1336 mzz	CF ₃ CH=CHCF ₃	9
HCFC-1233zd	C ₃ : ₂ ClF ₃	4.5
HCFC-1233xf	C ₃ : ₂ ClF ₃	1
Sezione 2: eteri e alcoli fluorurati		
HFE-125	CHF ₂ OCF ₃	14900
HFE-134	CHF ₂ OCHF ₂	6320
HFE-143a	CH ₃ OCF ₃	756
HCFE-235da2 (isofluorano)	CHF ₂ OCHClCF ₃	350
HFE-245cb2	CH ₃ OCF ₂ CF ₃	708
HFE-245fa2	CHF ₂ OCH ₂ CF ₃	659
HFE-254cb2	CH ₃ OCF ₂ CHF ₂	359
HFE-347 mcc3 (HFE-7000)	CH ₃ OCF ₂ CF ₂ CF ₃	575
HFE-347pcf2	CHF ₂ CF ₂ OCH ₂ CF ₃	580
HFE-356pcc3	CH ₃ OCF ₂ CF ₂ CHF ₂	110
HFE-449sl (HFE-7100)	C ₄ F ₉ OCH ₃	297
HFE-569sf2 (HFE-7200)	C ₄ F ₉ OC ₂ : ₅	59
HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) HG-11	CHF ₂ OCF ₂ OC ₂ F ₄ OCHF ₂	1870
HFE-236ca12 (HG-10)	CHF ₂ OCF ₂ OCHF ₂	2800
HFE-338pcc13 (HG-01)	CHF ₂ OCF ₂ CF ₂ OCHF ₂	1500
HFE-347 mmy1	(CF ₃) ₂ CFOCH ₃	343
2.2.3.3.3-pentafluoropropanolo	CF ₃ CF ₂ CH ₂ OH	42
bis(trifluorometil)-metanolo	(CF ₃) ₂ CHOH	195
HFE-227ea	CF ₃ CHFOCF ₃	1540

Nome comune/designazione industriale	Formula chimica	GWP
HFE-236ea2 (desfluorano)	$\text{CHF}_2\text{OCHF}_2\text{CF}_3$	989
HFE-236fa	$\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OCF}_3$	487
HFE-245fa1	$\text{CHF}_2\text{CH}_2\text{OCF}_3$	286
HFE 263fb2	$\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OCH}_3$	11
HFE-329 mcc2	$\text{CHF}_2\text{CF}_2\text{OCF}_2\text{CF}_3$	919
HFE-338 mcf2	$\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OCF}_2\text{CF}_3$	552
HFE-338 mmz1	$(\text{CF}_3)_2\text{CHOCHF}_2$	380
HFE-347 mcf2	$\text{CHF}_2\text{CH}_2\text{OCF}_2\text{CF}_3$	374
HFE-356 mec3	$\text{CH}_3\text{OCF}_2\text{CHF}_2\text{CF}_3$	101
HFE-356 mm1	$(\text{CF}_3)_2\text{CHOCH}_3$	27
HFE-356pcf2	$\text{CHF}_2\text{CH}_2\text{OCF}_2\text{CHF}_2$	265
HFE-356pcf3	$\text{CHF}_2\text{OCH}_2\text{CF}_2\text{CHF}_2$	502
HFE 365 mcf3	$\text{CF}_3\text{CF}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3$	11
HFE-374pc2	$\text{CHF}_2\text{CF}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$	557
	- $(\text{CF}_2)_4\text{CH}(\text{OH})$ -	73
Sezione 3: altri composti perfluorurati		
perfluoro polimetil isopropil etero (PFPMIE)	$\text{CF}_3\text{OCF}(\text{CF}_3)\text{CF}_2\text{OCF}_2\text{OCF}_3$	10300
trifluoruro di azoto	NF_3	17200
trifluorometil pentafluoruro di zolfo	SF_5CF_3	17700
perfluorociclopropano	$\text{c-C}_3\text{F}_6$	17340

8.3. Metodo di calcolo del GWP totale di una miscela

Dall'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014. Metodo di calcolo del GWP totale di una miscela:

il GWP totale di una miscela è calcolato come la media ponderata ottenuta dalla somma delle frazioni di peso delle singole sostanze moltiplicate per il rispettivo GWP, comprese le sostanze di cui agli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 517/2014 che non sono gas fluorurati a effetto serra.

$\Sigma (\text{sostanza X \%} \times \text{GWP}) + (\text{sostanza Y \%} \times \text{GWP}) + \dots (\text{sostanza N \%} \times \text{GWP})$
dove % è il contributo in peso con una tolleranza pari a +/- 1%.

Esempio 1: applicando la formula ad una miscela di gas (R-404A) costituita completamente da HFC, composta al 44% da HFC-125 (GWP=3500), al 52% da HFC-143a (GWP=4470) e al 4% da HFC-134a (GWP=1430), si avrebbe:

$$\Sigma (44\% \times 3500) + (52\% \times 4470) + (4\% \times 1430)$$

→ GWP totale = 3922

Esempio 2: applicando la formula ad una miscela di gas (R-413A) contenente anche non HFC, composta all'88% da HFC-134a (GWP=1430), al 9% da PFC-218 (GWP=8830) e al 3% da isobutano/R-600a (GWP=3), si avrebbe:

$$\Sigma (88\% \times 1430) + (9\% \times 8830) + (4\% \times 3)$$

→ GWP totale = 2053,19

È opportuno notare che, ai sensi delle definizioni del regolamento sui gas fluorurati, una miscela (come la R-413A) contenente HFC e non-HFC è considerata interamente un idrofluorocarburo. Di conseguenza, nel convertire le importazioni di R-413A in CO₂ equivalente, occorre applicare il GWP totale di 2053,19.

9. Miscele comuni

Elenco di miscele comuni tratto dagli orientamenti IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, volume 3: processi industriali e uso dei prodotti, tabella 7.8, pag. 7.44

Miscela	Componenti	Composizione (%)	GWP
R400	CFC-12/CFC-114 ³³	Da specificare ¹	
R401A	HCFC-22/HFC-152a/HCFC-124	(53,0/13,0/34,0)	
R401B	HCFC-22/HFC-152a/HCFC-124	(61,0/11,0/28,0)	
R401C	HCFC-22/HFC-152a/HCFC-124	(33,0/15,0/52,0)	
R402A	HFC-125/HC-290/HCFC-22	(60,0/2,0/38,0)	
R402B	HFC-125/HC-290/HCFC-22	(38,0/2,0/60,0)	
R403A	HC-290/HCFC-22/PFC-218	(5,0/75,0/20,0)	
R403B	HC-290/HCFC-22/PFC-218	(5,0/56,0/39,0)	
R404A	HFC-125/HFC-143a/HFC-134a	(44,0/52,0/4,0)	3922
R405A	HCFC-22/ HFC-152a/ HCFC-142b/PFC-318	(45,0/7,0/5,5/42,5)	
R406A	HCFC-22/HC-600a/HCFC-142b	(55,0/4,0/41,0)	
R407A	HFC-32/HFC-125/HFC-134a	(20,0/40,0/40,0)	2107
R407B	HFC-32/HFC-125/HFC-134a	(10,0/70,0/20,0)	2804
R407C	HFC-32/HFC-125/HFC-134a	(23,0/25,0/52,0)	1774
R407D	HFC-32/HFC-125/HFC-134a	(15,0/15,0/70,0)	1627
R407E	HFC-32/HFC-125/HFC-134a	(25,0/15,0/60,0)	1552
R407F	HFC-32/HFC-125/HFC-134a	(30,0/30,0/40,0)	1825
R408A	HFC-125/HFC-143a/HCFC-22	(7,0/46,0/47,0)	
R409A	HCFC-22/HCFC-124/HCFC-142b	(60,0/25,0/15,0)	
R409B	HCFC-22/HCFC-124/HCFC-142b	(65,0/25,0/10,0)	
R410A	HFC-32/HFC-125	(50,0/50,0)	2088
R410B	HFC-32/HFC-125	(45,0/55,0)	2229
R411A	HC-1270/HCFC-22/HFC-152a	(1,5/87,5/11,0)	
R411B	HC-1270/HCFC-22/HFC-152a	(3,0/94,0/3,0)	
R411C	HC-1270/HCFC-22/HFC-152a	(3,0/95,5/1,5)	
R412A	HCFC-22/PFC-218/HCFC-142b	(70,0/5,0/25,0)	
R413A	PFC-218/HFC-134a/HC-600a	(9,0/88,0/3,0)	2053
R414A	HCFC-22/HCFC-124/HC-600a/HCFC-142b	(51,0/28,5/4,0/16,5)	
R414B	HCFC-22/HCFC-124/HC-600a/HCFC-142b	(50,0/39,0/1,5/9,5)	
R415A	HCFC-22/HFC-152a	(82,0/18,0)	
R415B	HCFC-22/HFC-152a	(25,0/75,0)	
R416A	HFC-134a/HCFC-124/HC-600	(59,0/39,5/1,5)	
R417A	HFC-125/HFC-134a/HC-600	(46,6/50,0/3,4)	2346
R418A	HC-290/HCFC-22/HFC-152a	(1,5/96,0/2,5)	
R419A	HFC-125/HFC-134a/HE-E170	(77,0/19,0/4,0)	2967
R420A	HFC-134a/HCFC-142b	(88,0/12,0)	
R421A	HFC-125/HFC-134a	(58,0/42,0)	2631
R421B	HFC-125/HFC-134a	(85,0/15,0)	3190
R422A	HFC-125/HFC-134a/HC-600a	(85,1/11,5/3,4)	3143
R422B	HFC-125/HFC-134a/HC-600a	(55,0/42,0/3,0)	2526
R422C	HFC-125/HFC-134a/HC-600a	(82,0/15,0/3,0)	3085
R500	CFC-12/HFC-152a	(73,8/26,2)	
R501	HCFC-22/CFC-12	(75,0/25,0)	

³³ Tutte le miscele contenenti CFC o HCFC sono vietate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Miscela	Componenti	Composizione (%)	GWP
R502	HCFC-22/CFC-115	(48,8/51,2)	
R503	HFC-23/CFC-13	(40,1/59,9)	
R504	HFC-32/CFC-115	(48,2/51,8)	
R505	CFC-12/HCFC-31	(78,0/22,0)	
R506	CFC-31/CFC-114	(55,1/44,9)	
R507A	HFC-125/HFC-143a	(50,0/50,0)	3985
R508A	HFC-23/PFC-116	(39,0/61,0)	13214
R508B	HFC-23/PFC-116	(46,0/54,0)	13396
R509A	HCFC-22/PFC-218	(44,0/56,0)	
¹ L'R400 può presentare varie percentuali di CFC-12 e CFC-114. Occorre specificare l'esatta composizione, ad esempio R400 (60/40).			

Fonte: orientamenti IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, volume 3: processi industriali e uso dei prodotti, tabella 7.8, pag. 7.44 www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl

10. Modelli per la dichiarazione di conformità e l'indicazione del grado di accuratezza

10.1. Dichiarazione di conformità dell'importatore

La dichiarazione di conformità con l'articolo 14 del regolamento sui gas fluorurati (UE) n. 517/2014 è ripresa dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, che è l'atto di esecuzione che decide le modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità e alla verifica da parte dell'organismo di controllo indipendente di cui all'articolo 14 del regolamento sui gas fluorurati.

Il modello completo è riportato alla pagina seguente (pag. 45).

Dichiarazione di conformità con l'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾

I sottoscritti
[nome dell'azienda:] ,
[numero di partita IVA:] ,
[per gli importatori di apparecchiature, numero di identificazione nel portale relativo ai gas fluorurati (F-gas portal):]

dichiarano sotto la propria responsabilità che al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature precaricate, che importano o producono nell'Unione, gli idrofluorocarburi contenuti in tali apparecchiature sono considerati nel sistema di quote dell'Unione di cui al Capo IV del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ in quanto:

[si prega di contrassegnare l'opzione pertinente; la copertura del sistema di quote avviene secondo una o più delle opzioni riportate qui di seguito]

- A. sono titolari di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 e inserite nel registro di cui all'articolo 17 di detto regolamento, al momento dell'immissione in libera pratica per l'utilizzo della quota di un produttore o importatore di idrofluorocarburi, fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 517/2014, per la quantità di idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature.
- B. [unicamente per gli importatori di apparecchiature] gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature sono stati immessi sul mercato nell'Unione, successivamente esportati e caricati nelle apparecchiature al di fuori dell'Unione, e l'impresa che ha immesso gli idrofluorocarburi sul mercato ha redatto una dichiarazione in cui afferma che la quantità di idrofluorocarburi è stata o sarà segnalata come immessa sul mercato nell'Unione e che non è stata né sarà segnalata come fornitura diretta ai fini dell'esportazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 517/2014, a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e del punto 5C dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione⁽²⁾.
- C. [unicamente per le apparecchiature fabbricate nell'Unione] gli idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature sono stati immessi sul mercato da un produttore o importatore di idrofluorocarburi cui si applica l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 517/2014.

[nome e funzione del rappresentante legale]

[firma del rappresentante legale]

[data]

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 5).

10.2. Verifica e trasmissione dei documenti di verifica

L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione stabilisce che l'organismo di controllo fornisca un'indicazione del grado di accuratezza:

"L'organismo di controllo indipendente rilascia un documento di verifica contenente le sue conclusioni in seguito alla verifica [compresa] un'indicazione del grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni pertinenti".

Un modello per l'indicazione del grado di accuratezza si trova alla pagina seguente (pag. 47).

Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879:

"Gli importatori di apparecchiature trasmettono il documento di verifica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, avvalendosi dello strumento di comunicazione messo a disposizione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014, entro il 31 marzo di ogni anno, per il precedente anno civile e indicano nello strumento le conclusioni dell'organismo di controllo circa il grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni pertinenti".

Le informazioni richieste nello strumento online circa il grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni pertinenti presentano la stessa struttura della parte (2) *Sostanza della verifica* nel modello che segue per l'indicazione del grado di accuratezza.

La documentazione di supporto per la dichiarazione di conformità degli importatori di apparecchiature per apparecchiature coperte da una dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica è la seguente³⁴:

- un elenco delle apparecchiature immesse in libera pratica che riporti le seguenti informazioni:
 - i) le informazioni del modello;
 - ii) il numero di unità per modello;
 - iii) il tipo di idrofluorocarburi contenuto in ciascun modello;
 - iv) il quantitativo di idrofluorocarburi in ciascuna unità arrotondato al grammo più vicino;
 - v) la quantità totale di idrofluorocarburi in chilogrammi o in tonnellate di CO₂ equivalente;
- la dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica delle apparecchiature nell'Unione;
- solo nel caso in cui gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature sono stati immessi in commercio nell'Unione, e successivamente esportati e caricati nelle apparecchiature al di fuori dell'Unione:
 - i) una nota di consegna o fattura;
 - ii) una dichiarazione redatta dall'impresa che ha immesso in commercio gli idrofluorocarburi, attestante che la quantità di idrofluorocarburi è stata o sarà segnalata come immessa sul mercato e che non è stata né sarà segnalata come fornitura diretta ai fini dell'esportazione³⁵.

³⁴ Si noti che la documentazione da conservare per le apparecchiature caricate con HFC nell'UE è leggermente diversa; cfr. articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879.

³⁵ Cfr. articolo 15, paragrafo 2, lettera c) e articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e punto 5C dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione.

Per i fabbricanti che caricano le apparecchiature con HFC nell'UE, occorre la seguente documentazione:

- un elenco riportante le apparecchiature e il tipo e la quantità totale in chilogrammi per tipo di idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature; questo elenco non è necessario se è possibile dimostrare che gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature erano già stati immessi in commercio prima del caricamento, ad esempio se acquistati da un'altra azienda;
- una nota di consegna o fattura se gli idrofluorocarburi già immessi in commercio sono stati forniti da un'altra azienda;
- la dichiarazione in dogana relativa all'importazione e all'immissione in libera pratica degli idrofluorocarburi da parte del fabbricante prima del caricamento;
- la prova che le procedure doganali pertinenti sono state espletate quando l'apparecchiatura viene immessa sul mercato, per gli idrofluorocarburi importati ma non immessi in libera pratica dal fabbricante prima del caricamento;
- un elenco che attesti il quantitativo di idrofluorocarburi contenuti nell'apparecchiatura, per gli idrofluorocarburi prodotti dallo stesso fabbricante.

**Indicazione del grado di accuratezza della documentazione
e delle dichiarazioni pertinenti³⁶**

e

**Indicazione delle conclusioni dell'organismo di controllo circa il grado di accuratezza
nello strumento di comunicazione³⁷**

1) Identificazione della società, anno e relazione pertinente

Le dichiarazioni di conformità verificate sono state redatte dal seguente importatore³⁸ di apparecchiature:

Denominazione sociale: _____
Numero di identificazione nel registro degli HFC ³⁹ : ____
Per le imprese stabilite nell'UE:
Numero di partita IVA: _____
Per le imprese stabilite fuori dall'UE:
Paese di stabilimento: _____
Nominativo del rappresentante esclusivo stabilito nell'Unione ai fini del rispetto dei requisiti del regolamento (UE) n. 517/2014: _____
Numero di partita IVA del rappresentante esclusivo: _____

Le dichiarazioni di conformità verificate si riferiscono al seguente anno civile:

Anno: ____ [aaaa]

L'importatore di apparecchiature ha trasmesso una relazione a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei punti 11, 12 e 13 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per l'anno civile specificato sopra:

- Sì:
- in caso affermativo, specificare la relazione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 alla quale si riferisce la verifica, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 (URL della relazione⁴⁰ nel Business Data Repository (BDR) SEE, data e ora di trasmissione):

URL: https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/ ____ / ____ / ____ / ____ / Trasmissione: ____ / ____ / ____ : ____ [gg/mm/aaaa hh:mm]
--

- No

³⁶ Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione.

³⁷ Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione.

³⁸ Laddove l'impresa sia nel contempo un fabbricante di apparecchiature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione e un importatore, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento, la dichiarazione si applica esclusivamente alle attività e agli obblighi dell'impresa in quanto importatore.

³⁹ Di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014

<https://webgate.ec.europa.eu/ods2/>

⁴⁰ Si considera come relazione il file XML contenuto nella busta indicata (non eventuali file .pdf anch'essi contenuti nella busta).

2) **Sostanza della verifica**

L'organismo di controllo indipendente di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati, verifica le seguenti informazioni circa l'importatore delle apparecchiature:

Indicazione del grado di accuratezza (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione):

a) le informazioni contenute nella dichiarazione di conformità e nella relativa documentazione sono coerenti con la relazione trasmessa a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati^{41,42}:

- Sì
 No

b) le informazioni contenute nella dichiarazione di conformità e nella relativa documentazione⁴³ sono accurate e complete sulla base dei registri dell'impresa relativi alle operazioni in questione, con un grado ragionevole di sicurezza:

- Sì
 No

c) nel registro degli HFC⁴⁴, al 31 dicembre dell'anno civile di cui sopra, c'era sufficiente disponibilità di autorizzazioni per tutti i casi nei quali si è scelta l'opzione A⁴⁵ nella dichiarazione di conformità⁴⁶:

- Sì
 No

d) esiste una dichiarazione dell'impresa che immette in commercio gli idrofluorocarburi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione per tutti i casi nei quali è stata scelta l'opzione B⁴⁵ nella dichiarazione di conformità, che copre i quantitativi pertinenti⁴⁷:

- Sì
 No

⁴¹ E delle sezioni 11, 12, e 13 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014.

⁴² Laddove non sia stata trasmessa una relazione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e delle sezioni 11, 12 e 13 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 o l'impresa abbia trasmesso una relazione con "nulla da segnalare" attestante la propria esenzione dall'obbligo di trasmettere una relazione:

- è opportuno spuntare "Sì" laddove il quantitativo totale di HFC immesso in commercio nel corso dell'anno civile in questione in apparecchiature RAC (refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore) precaricate importate sia stato inferiore a 500 t CO₂ eq. secondo le dichiarazioni di conformità e la relativa documentazione;
- è opportuno spuntare "No" laddove il quantitativo totale di HFC immesso in commercio nel corso dell'anno civile in questione in apparecchiature RAC precaricate importate sia stato pari o superiore a 500 t CO₂ eq. secondo le dichiarazioni di conformità e la relativa documentazione;

⁴³ La relativa documentazione è specificata nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 e comprende, a titolo di esempio, la documentazione doganale.

⁴⁴ Di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014.

⁴⁵ Ai sensi dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione.

⁴⁶ Qualora l'opzione A non sia stata utilizzata in nessuna dichiarazione di conformità per l'anno civile in questione, è opportuno spuntare "Sì".

⁴⁷ Qualora l'opzione B non sia stata utilizzata in nessuna dichiarazione di conformità per l'anno civile in questione, è opportuno spuntare "Sì".

11. Informazioni aggiuntive

Punti di contatto nazionali per i gas fluorurati

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/contact_list_en.pdf

Commissione europea, direzione generale Azione per il clima (DG Clima)

Punto di contatto per richieste tramite e-mail: CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_it.htm

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/documentation_it.htm